

SUI LIMITI DEL RIMEDIO RISARCITORIO. DIRITTO
ALL'EDUCAZIONE E ALL'ISTRUZIONE DEL MINORE CON
DISABILITÀ E SUA TUTELA

*ON THE LIMITS OF THE COMPENSATORY REMEDY. THE RIGHT
TO EDUCATION OF CHILDREN WITH DISABILITIES AND ITS
IMPLEMENTATION*

Actualidad Jurídica Iberoamericana N° 23, agosto 2025, ISSN: 2386-4567, pp. 604-635



Stefano CORSO

ARTÍCULO RECIBIDO: 8 de marzo de 2025

ARTÍCULO APROBADO: 15 de junio de 2025

RESUMEN: Il diritto all'educazione e all'istruzione, sancito tanto a livello internazionale quanto a livello sovranazionale e nazionale, ha una speciale importanza per il minore. Particolare significato assume il riconoscimento di tale diritto nei confronti della persona con disabilità e soprattutto per il minore con disabilità. L'ordinamento italiano garantisce il diritto all'educazione e all'istruzione del minore con disabilità attraverso lo strumento del Piano educativo individualizzato (PEI). Una mancata o inadeguata attuazione del PEI si risolve in un pregiudizio per il soggetto e la tradizionale tutela che vi appresta il diritto civile è costituita dal rimedio risarcitorio. Ai limiti intrinseci alla responsabilità civile può sopperire una considerazione complessiva del sistema ordinamentale e dei suoi valori, che, dall'interazione fra pedagogia e diritto, possa guidare verso l'inclusione della scuola e l'inclusività nella scuola.

PALABRAS CLAVE: Minore d'età; disabilità; diritto all'istruzione e all'educazione; risarcimento del danno; diritto e pedagogia.

ABSTRACT: *The right to education, which is enshrined at the international, supranational and national levels, is of paramount importance for the child. The recognition of this right in relation to persons with disabilities, and especially children with disabilities, is of particular significance. In the Italian legal framework, the right to education for children with disabilities is guaranteed through the instrument of the Individualised Educational Plan (PEI). In the event that the PEI is non-implemented or inadequately implemented, this constitutes a form of prejudice for the subject, and the traditional protection provided by civil law is the remedy of compensation. The intrinsic limits of civil liability can be offset by an overall consideration of the legal system and its values, which, from the interaction between pedagogy and law, can guide towards the inclusion of the school and inclusiveness in the school.*

KEY WORDS: *Minors; disability; right to education; damages; law and pedagogy.*

SUMARIO.- I. SUL DIRITTO ALL'ISTRUZIONE E ALL'EDUCAZIONE. UNA PREMESSA.- II. IL DIRITTO ALL'EDUCAZIONE E ALL'ISTRUZIONE DEL BAMBINO CON DISABILITÀ.- III. EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DEL MINORE NEL D.LGS. N. 62 DEL 2024.- IV. IL PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO (PEI).- V. IL RISARCIMENTO DEL DANNO. APPLICAZIONI DEL RIMEDIO E SUO RUOLO .-VI. TUTELA DEI DIRITTI DEL MINORE CON DISABILITÀ. INCLUSIONE DELLA SCUOLA E INCLUSIVITÀ NELLA SCUOLA

I. SUL DIRITTO ALL'EDUCAZIONE E ALL'ISTRUZIONE. UNA PREMESSA.

La scuola è aperta a tutti. Così esordisce l'art. 34 della Costituzione, riconoscendo nell'ordinamento italiano il diritto all'istruzione¹. Le declinazioni e applicazioni di questo diritto operate nel tempo dal legislatore hanno caratterizzato l'ordinamento scolastico italiano, com'è oggi conosciuto². Un significato particolare assume con riguardo ai diritti della persona di minore età³.

Con l'approvazione nel 1989 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e il passaggio della considerazione giuridica del minore da oggetto di diritti a soggetto di diritti, si è espressamente sancita a livello internazionale la titolarità di diritti fondamentali in capo al minore⁴. Tra questi, oltre ai *participation rights*, quali il diritto all'ascolto, alla libertà di espressione, alla libertà di pensiero, di coscienza, di religione, alla libertà di associazione e di riunione, al rispetto della vita privata (rispettivamente enunciati agli artt. da 12 a 16), si annoverano i c.d. *provision rights*, come il diritto alla salute (art. 24), il diritto

1 PERLINGIERI, P.: "La libertà di educazione", *Rass. dir. civ.*, 1987, pp. 674 ss., e Id.: "Diritto allo studio uguale per tutti. A margine della sentenza n. 454 del 1994 della Corte costituzionale", *Rass. dir. civ.*, 1995, pp. 386 ss.; entrambi ora in Id.: *La persona e i suoi diritti. Problemi del diritto civile*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2005, pp. 205 ss. e pp. 547 ss.; Id.: *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-europeo delle fonti*, III, *Situazioni soggettive*, 4ª ed., Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2020, spec. pp. 166 ss.

2 POTOTSCHNIG, U.: voce "Istruzione (diritto alla)", in *Enc. del dir.*, XXIII, Giuffrè, Milano, 1973, pp. 96 ss.; POGGI, A. nel *Commentario alla Costituzione*, a cura di BIFULCO, R., CELOTTO, A. e OLIVETTI, M., Utet, Torino, 2006, agg. 2024, in *OneLegale*, sub art. 34 Cost.

3 SANDULLI, A.: "Aspetti giuspubblicistici della posizione dei minori", in AA.Vv.: *Diritto di famiglia. Raccolta di scritti di colleghi della facoltà giuridica di Roma e di allievi in onore di Rosario Nicolò*, Giuffrè, Milano, 1982, pp. 283 ss. Cfr. GIARDINA, F.: *La condizione giuridica del minore*, Jovene, Napoli, 1984; PALMERI, G.: *Diritti senza poteri. La condizione giuridica dei minori*, Jovene, Napoli, 1994; STANZIONE, P.: voce "Minori (condizione giuridica dei)", in *Enc. del dir.*, Annali IV, Giuffrè, Milano, 2011, pp. 725 ss.; SENIGAGLIA, R. (a cura di): *Autodeterminazione e minore età. Itinerari di diritti minorile*, Pacini, Pisa, 2019.

4 L'Italia ha dato esecuzione alla Convenzione con l. 27 maggio 1991 n. 176. DOGLIOTTI, M.: "I diritti del minore e la convenzione dell'ONU", *Dir. fam. e pers.*, 1992, pp. 301 ss.; FOCARELLI, C.: "La Convenzione di New York sui diritti del fanciullo e il concetto di «best interests of the child»", *Riv. dir. int.*, 2010, pp. 981 ss. Per uno studio complessivo e trasversale della Convenzione si v. il volume pubblicato dall'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, in occasione del trentennale della sua adozione, AA.Vv.: *La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza. Conquiste e prospettive a 30 anni dall'adozione*, in www.garanteinfanzia.org.

• Stefano Corso

Assegnista di ricerca in diritto privato, Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali (SPGI), Università degli Studi di Padova. E-mail: stefano.corso.l@unipd.it

all'assistenza, alla sicurezza e previdenza sociale (art. 26), il diritto all'istruzione (art. 28)⁵.

In particolare, il diritto all'istruzione è stato da più tempo garantito, a livello internazionale, alla persona. Così, già la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, nel 1948, sancì, all'art. 26, il diritto all'istruzione di ogni individuo. Allo stesso modo, il Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmato a Parigi, il 20 marzo 1952, all'art. 2, e il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali del 1966, all'art. 13⁶. La Carta sociale europea lo include, all'art. 17, nel diritto dei bambini e degli adolescenti ad una tutela sociale, giuridica ed economica, ascrivendolo direttamente alla persona minore d'età⁷.

In ambito sovranazionale, la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea proclama il diritto all'istruzione all'art. 14. Del resto, come enunciato all'art. 9 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nella definizione e nell'attuazione delle sue politiche e azioni, l'Unione tiene conto delle esigenze connesse con un elevato livello di istruzione, formazione e tutela della salute umana. Lo sviluppo di una dimensione europea dell'istruzione rientra tra gli scopi dell'azione dell'Unione, ai sensi dell'art. 165 TFUE (ex art. 149 TCE), per cui essa pure "contribuisce allo sviluppo di un'istruzione di qualità incentivando la cooperazione tra Stati membri e, se necessario, sostenendo ed integrando la loro azione nel pieno rispetto della responsabilità degli Stati membri per quanto riguarda il contenuto dell'insegnamento e l'organizzazione del sistema di istruzione, nonché delle loro diversità culturali e linguistiche"⁸.

- 5 Educazione e istruzione si presentano al diritto come nozioni tra loro interconnesse, là dove la prima abbraccia la seconda, la seconda integra la prima ed entrambe connotano il concetto di insegnamento. "Non è da disconoscere la distinzione tra i concetti di insegnamento, di istruzione e di educazione, comprendendo nel primo l'attività del docente diretta ad impartire cognizioni ai discenti nei vari rami del sapere, nel secondo l'effetto intellettuale di tale attività e nel terzo l'effetto finale complessivo e formativo della persona in tutti i suoi aspetti. Ma tale distinzione, pur rispecchiando nel suo aspetto concettuale una posizione di progressività graduale, procedente da premessa a risultati, non può avere incidenza decisiva [in ogni caso concreto]". Corte cost., 4.2.1967, n. 7, in *www.cortecostituzionale.it*. ROSSI E. - ADDIS P. - BIONDI DAL MONTE F.: "La libertà di insegnamento e il diritto all'istruzione nella Costituzione italiana", *Osservatorio AIC*, 2016, fasc. I. Sui diritti dei minori di età, anche in chiave storica e pedagogica, THIENE, A.: "La Grammatica dei diritti dei bambini e dei genitori nel pensiero di Gianni Rodari", in M. BENNETTON (a cura di): *Il cielo è di tutti la terra è di tutti. Gianni Rodari, l'educazione e i diritti dell'infanzia*, 2020, ETS, Pisa, pp. 93 ss., e sulla Convenzione di New York spec. pp. 107 ss.
- 6 Anche l'istruzione si annovera nel percorso di affermazione dei diritti dell'uomo. BOBBIO, N.: *L'età dei diritti*, Einaudi, Torino, 1990. Cfr. PARIOTTI, E.: *I diritti umani. Concetto, teoria, evoluzione*, Cedam, Padova, 2013.
- 7 La Carta sociale europea è un trattato del Consiglio d'Europa, adottato a Torino nel 1961 e rivisto a Strasburgo nel 1996. Nella forma riveduta, è entrata in vigore nel 1999. Sul ruolo di questo documento nell'orizzonte normativo europeo v. BIAGI, M. - SALOMONE, R.: "L'Europa sociale e il diritto al lavoro: il ruolo della *European Social Charter*, *Lav. nella giur.*, 2000, pp. 414 ss. Cfr., con riferimento al testo nella sua prima versione, NATOLI, U.: "La protezione dei diritti dell'uomo e la Carta Sociale Europea", *Dem. e dir.*, 1967, I, pp. 56 ss., e *Rev. dr. contemp.*, 1968, pp. I ss., ora in *Diritti fondamentali e categorie generali. Scritti di Ugo Natoli*, Giuffrè, Milano, 1993, pp. 397 ss.
- 8 Cfr. SILVA, C. (a cura di): *Educazione e cura dell'infanzia nell'Unione Europea*, ETS, Pisa, 2016; LOSANA, C.: "Il diritto all'educazione nel sistema europeo", *Minori giustizia*, 2012, fasc. 3, pp. 75 ss.

Se si considera che nel periodo che va dal 1° novembre 1993, quando entrò in vigore il Trattato di Maastricht, al 1° luglio 2014, si possono rinvenire pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale ben 428 documenti elaborati dalle Istituzioni europee in tema di educazione, formazione e istruzione, e che tuttora il diritto eurounitario continua ad evolversi e strutturarsi anche in questa direzione, si può comprendere come l'opera dell'Unione europea sia stata intensa e di grande rilevanza per gli Stati membri, a partire dal Libro verde del 1993 sino ad oggi⁹.

Nella strategia Europa 2020, avviata nel 2010, di cui alla Comunicazione della Commissione del 3 marzo 2020, l'Unione ha focalizzato l'attenzione sui giovani, ponendo fra i suoi obiettivi la riduzione dell'abbandono scolastico, l'aumento della percentuale di persone di età compresa tra i 30 e i 34 anni che hanno completato l'istruzione terziaria e lo sviluppo di un pacchetto completo di misure a favore dell'istruzione e dell'occupazione¹⁰. Il Consiglio ha poi adottato, il 26 novembre 2018, una risoluzione sulla nuova strategia dell'UE per la gioventù 2019-2027, tra i cui obiettivi generali rientra quello di "migliorare le decisioni strategiche per quanto riguarda gli effetti che hanno sui giovani in tutti i settori, in particolare l'occupazione, l'istruzione, la salute e l'inclusione sociale".

La Commissione, con la Comunicazione del 30 settembre 2020, ha delineato uno "spazio europeo dell'istruzione", articolato in sei dimensioni: qualità dell'istruzione e della formazione, inclusione, transizione verde e digitale, insegnanti e formatori, istruzione superiore, dimensione geopolitica. Si afferma qui chiaramente che "l'istruzione, che è al centro dello stile di vita europeo, rafforza l'economia sociale di mercato e la democrazia grazie ai principi di libertà, diversità, diritti umani e giustizia sociale". L'educazione e la cura della prima infanzia e l'istruzione svolgono un ruolo fondamentale nelle politiche incentrate sulle persone, le quali "devono sviluppare un approccio olistico all'istruzione e alla formazione e riconoscerne il valore intrinseco fornendo una base globale per garantire il massimo contributo e la partecipazione alla società"¹¹. Il ruolo centrale dell'istruzione, nel percorso di affermazione dei diritti sociali, è ribadito nella Comunicazione del 1° luglio 2020, *Un'agenda per le competenze per l'Europa per la competitività sostenibile, l'equità sociale e la resilienza*.

Secondo il principio I del Pilastro europeo dei diritti sociali, "ogni persona ha diritto a un'istruzione, a una formazione e a un apprendimento permanente di qualità e inclusivi, al fine di mantenere e acquisire competenze che consentono

9 CASELLI, P.: *Le emanazioni dell'Unione Europea sull'ECEC: dal Libro Verde del 1993 alla Strategia "Europa 2020"*, in SILVA C. (a cura di): *Educazione e cura*, cit., pp. 95 ss.

10 Comunicazione della Commissione, *Europa 2020. Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva*, 3 marzo 2020, COM(2010)2020 final. Cfr. CASELLI, P.: *Le emanazioni dell'Unione Europea*, cit., pp. 95 ss.

11 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, *sulla realizzazione dello spazio europeo dell'istruzione entro il 2025*, 30 settembre 2020, COM(2020) 625 final.

di partecipare pienamente alla società e di gestire con successo le transizioni nel mercato del lavoro". Mentre il principio II, lett. a, proclama che "i bambini hanno diritto all'educazione e cura della prima infanzia a costi sostenibili e di buona qualità". Con la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, *Piano d'azione sul pilastro europeo dei diritti sociali*, del 4 marzo 2021, si è cercato di tradurre i principi del Pilastro in traguardi da raggiungere e previsioni attuative¹².

Non solo il diritto all'istruzione quindi, ma anche il diritto all'educazione e alla cura della prima infanzia è preso in considerazione e tutelato dalle Istituzioni europee. Così il Consiglio dell'Unione europea, nella Raccomandazione del 22 maggio 2019, *relativa ai sistemi di educazione e cura di alta qualità della prima infanzia*, ha raccomandato agli Stati membri "di adoperarsi per assicurare che i servizi di educazione e cura della prima infanzia siano accessibili, a costi sostenibili e inclusivi" e "di migliorare l'accessibilità ai sistemi di educazione e cura di alta qualità della prima infanzia"¹³. L'implementazione di tale diritto rientra fra le iniziative per rafforzare la dimensione inclusiva nello *spazio europeo dell'istruzione*.

Il diritto all'istruzione, riconosciuto e promosso a più livelli, da quello internazionale e sovranazionale a quello interno, si annovera dunque tra i diritti fondamentali della persona¹⁴, specificamente fra i diritti sociali di cui gode il minore¹⁵. Per poter acquisire una effettività ed essere realmente garantito esso necessita, sin dal principio, dell'intervento dello Stato, che deve tradurre la sua enunciazione in azioni, provvedimenti e misure concrete. Tale garanzia, nel rispetto del principio di eguaglianza sostanziale, implica che anche per questo diritto, se a situazioni uguali corrisponde un uguale trattamento, trattamenti diversi devono valere in situazioni diverse. È compito della Repubblica, infatti, rimuovere gli ostacoli che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana.

12 Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno proclamato nel 2017, al Gothenburg Summit, il Pilastro europeo dei diritti sociali, i cui contenuti sono stati riaffermati a maggio 2021, nel Porto Social Summit. La Presidente della Commissione, Ursula Von der Leyen, dichiarò: "So as we overcome the pandemic, as we prepare necessary reforms and as we speed up the twin green and digital transitions, I believe it is time to also adapt the social rulebook. A rulebook, which ensures solidarity between the generations. A rulebook that rewards the entrepreneurs who take care of their employees. Which focuses on jobs and opens up opportunities. Which puts skills, innovation and social protection on an equal footing». *Speech at the European Parliament Plenary on the presentation of the programme of activities of the Portuguese Presidency of the Council of the EU*, 20 gennaio 2021, in www.ec.europa.eu.

13 TOGNETTI, G.: *I servizi educativi per l'infanzia*, in SILVA, C. (a cura di), *Educazione e cura*, cit., pp. 281 ss.

14 Con riferimento alla giurisprudenza, internazionale e costituzionale, v. MACCABIANI, N.: "La multidimensionalità sociale del diritto all'istruzione nella giurisprudenza delle Corti europee e della Corte costituzionale italiana", *Forum di Quaderni costituzionali*, 2015, fasc. VI, pp. 1 ss.

15 BARONE, G. - VECCHIO, G.: *Il diritto all'istruzione come «diritto sociale». Oltre il paradigma economicistico*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2012. Più in generale, per un inquadramento teorico e sistematico, MAZZIOTTI DI CELSO, M.: voce "Diritto. VII – Diritti soggettivi: e) Diritti sociali", in *Enc. del dir.*, XII, Giuffrè, Milano, 1964, pp. 802 ss.; BALDASSARRE, A.: voce "Diritti sociali", in *Enc. Giur. Treccani*, vol. XI, 1989, Roma, pp. 772 ss.; BENVENUTI, M.: voce "Diritti sociali, nel Digesto, Disc. pubbl., Agg., Utet, Torino, 2012, pp. 220 ss. Cfr. CASADEI, T.: *I diritti sociali. Un percorso filosofico-giuridico*, Firenze University Press, 2012.

L'istruzione, così come l'educazione nell'infanzia, è rivolta a tutti e ognuno deve poter godere, in egual misura, di questo diritto. Un'attuazione inadeguata del diritto all'istruzione e all'educazione può risolversi in un pregiudizio nei confronti della persona, che, per i peculiari profili di vulnerabilità¹⁶, può presentarsi con gravità maggiore per il minore con disabilità¹⁷. Per questa problematica, la risposta del diritto civile si è tradizionalmente attestata sul rimedio risarcitorio¹⁸.

II. IL DIRITTO ALL'EDUCAZIONE E ALL'ISTRUZIONE DEL BAMBINO CON DISABILITÀ.

Il 13 dicembre 2006 l'Assemblea generale delle Nazioni unite ha approvato la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, dall'Italia ratificata il 15 maggio 2009. Essa rappresenta un traguardo nel percorso internazionale per il riconoscimento dei diritti delle persone con disabilità, cominciato con l'adozione di atti quali la Dichiarazione dei diritti del disabile mentale del 1971, la Dichiarazione dei diritti delle persone disabili del 1975 e le Regole standard sulle pari opportunità delle persone con disabilità del 1993¹⁹.

- 16 GIOVA, S.: "Minori in condizione di particolare vulnerabilità", *Riv. giur. Mol. Sannio*, 2022, fasc. 3, pp. 167 ss. Sul concetto in ambito teorico giuridico, fra tanti, PASTORE, B.: *Semantica della vulnerabilità, soggetto, cultura giuridica*, Giappichelli, Torino, 2021; PARIOTTI, E.: "Vulnerabilità ontologica e linguaggio dei diritti", *Ars interpretandi*, 2019, fasc. 2, pp. 155 ss., nonché gli altri contributi nel medesimo fascicolo dedicato a vulnerabilità e diritto; ZANETTI, G.: *Filosofia della vulnerabilità. Percezione, discriminazione, diritto*, Carocci, Roma, 2019; GIOLO, O. – PASTORE, B. (a cura di): *Vulnerabilità. Analisi multidisciplinare di un concetto*, Carocci, Roma, 2018; CASADEI, T. (a cura di): *Diritti umani e soggetti vulnerabili. Violazioni, trasformazioni, aporie*, Giappichelli, Torino, 2012. V. anche LORUBBIO, V. – BERNARDINI, M.G. (a cura di): *Diritti umani e condizioni di vulnerabilità*, Erickson, Trento, 2023. Con riferimento al diritto civile, v. FUSARO, AR.: *Latto patrimoniale della persona vulnerabile*, Jovene, Napoli, 2019.
- 17 "Ciascun disabile è coinvolto in un processo di riabilitazione finalizzato ad un suo completo inserimento nella società; processo all'interno del quale l'istruzione e l'integrazione scolastica rivestono un ruolo di primo piano". Corte cost., 26.2.2010, n. 80, in *Giur. cost.*, 2010, p. 879. Nella prospettiva del diritto civile minorile, CORDIANO, A.: "Minori in condizione di disagio o di particolare vulnerabilità", in CORDIANO, A. e SENIGAGLIA, R. (a cura di): *Diritto civile minorile*, 2ª ed., Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2024, pp. 263 ss., spec. p. 281. Sia consentito il rinvio a CORSO, S.: "Diritto all'educazione e all'istruzione del bambino con disabilità e strumenti di tutela. Il Piano educativo individualizzato (PEI)", *Pampaedia (Bollettino As.Pe.I.)*, 2021, n. 191, pp. 56 ss.
- 18 VALLE, L. - VITAGLIANO, C.: "Il diritto all'inclusione e il diritto alla non discriminazione in ambito scolastico, il loro riconoscimento e le responsabilità in caso di mancata o incompleta attuazione", www.rivistafamilia.it, 13 novembre 2024.
- 19 SAULLE, M.R.: *Lezioni di organizzazione internazionale*, II, *Le organizzazioni internazionali e i diritti umani*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2003, pp. 395 ss.; EAD.: voce "Norme standard", in *Enc. del dir.*, agg. II, 1998, Giuffrè, Milano, pp. 591 ss.; EAD.: "Diritti umani, familiari e sociali: principi giuridici fondamentali", *Dir. fam. e pers.*, 1995, pp. 1117 ss.; EAD.: *Minori, bioetica e norme standard nel diritto internazionale*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 1995. Cfr. VENCIARUTTI, A.: "I diritti delle persone disabili", in CANESTRARI, S. et al. (a cura di): *Il governo del corpo, nel Trattato di biodiritto diretto da RODOTÀ, S. e ZATTI, P.*, I, Giuffrè, Milano, 2011, pp. 173 ss.; QUADRATO, M.E.: *Il soggetto disabile tra capacità e discriminazione. L'illusione della normalità*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2022. Con riferimento, nello specifico, al profilo della capacità, ex multis, VENCIARUTTI, A.: "La Convenzione di New York e l'esercizio della capacità legale da parte delle persone con disabilità", in AA.VV.: *Liber Amicorum per Paolo Zatti*, Jovene, Napoli, 2023, pp. 1371 ss.; BARBA, V.: "Persone con disabilità e capacità. Art. 12 della Convenzione sui diritti delle Persone con Disabilità e diritto civile italiano", *Rass. dir. civ.*, 2021, pp. 419 ss., spec. p. 446 s.; Id.: "La protección de las personas con discapacidad en el derecho civil italiano a la luz del art. 12 de la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad", *Revista cubana de derecho*, 2021, n. 1, pp. 274 ss.; PICCINNI, M.: "Gli adulti privi in tutto o in parte di autonomia", in MAZZONI, C.M. - PICCINNI, M.: *La persona fisica*, nel *Trattato ludica - Zatti*, Giuffrè, Milano, 2016, pp. 471 ss., spec. pp. 473 ss.

Scopo della Convenzione è la promozione, la protezione e la garanzia del pieno ed uguale godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità e la promozione del rispetto per la loro intrinseca dignità, intendendo per persone con disabilità “coloro che presentano durature menomazioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che in interazione con barriere di diversa natura possono ostacolare la loro piena ed effettiva partecipazione nella società su base di uguaglianza con gli altri” (art. 1). Tra i principi generali di questa Convenzione, oltre al rispetto per la dignità intrinseca, l'autonomia individuale e l'indipendenza delle persone, la non discriminazione e la piena ed effettiva partecipazione e inclusione nella società, si annovera specificamente “il rispetto dello sviluppo delle capacità dei minori con disabilità e il rispetto del diritto dei minori con disabilità a preservare la propria identità” (art. 3, lett. h). Già nel preambolo, alla lett. r, essa riconosce che i minori con disabilità dovrebbero poter godere pienamente di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali su base di uguaglianza rispetto agli altri minori e richiama gli obblighi assunti a tal fine dagli Stati Parti alla Convenzione sui diritti del fanciullo del 1989. Ai minorenni con disabilità è espressamente dedicato l'art. 7, che impegna gli Stati ad adottare ogni misura necessaria a garantire il pieno godimento di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali da parte loro, su base di uguaglianza con gli altri minori, e a garantire loro, sempre nel rispetto del principio di eguaglianza, il diritto di esprimere liberamente le proprie opinioni su tutte le questioni che li riguardano e che le loro opinioni siano debitamente prese in considerazione, tenendo conto della loro età e grado di maturità, assicurando che sia fornita adeguata assistenza in relazione alla disabilità e all'età, allo scopo di realizzare tale diritto²⁰. “In tutte le azioni concernenti i minori con disabilità – sancisce il par. 2 dell'art. 7 – il superiore interesse del minore costituisce la considerazione preminente”²¹.

Il diritto all'istruzione è esplicitamente riconosciuto alle persone con disabilità dall'art. 24 della Convenzione, che richiede agli Stati Parti di garantire un sistema di istruzione inclusivo a tutti i livelli. Essi, in particolare, devono assicurare che i minori con disabilità non vengano esclusi, in ragione della disabilità, da un'istruzione primaria gratuita libera ed obbligatoria o dall'istruzione secondaria. Gli Stati devono inoltre adottare misure adeguate affinché i minori con disabilità possano partecipare, secondo eguaglianza, alle attività ludiche, ricreative, agli svaghi ed allo sport, incluse le attività previste dal sistema scolastico (art. 30, par. 5, lett. d).

Coniugare il diritto all'istruzione e il diritto all'educazione e alla cura della prima infanzia con la protezione delle persone con disabilità è un compito impegnativo ma necessario, di cui anche le Istituzioni europee si sono fatte sostenitrici.

20 Sulla posizione del minore con disabilità, per una rilettura degli istituti privatistici a partire dalla Convenzione del 2006, CORDIANO, A.: “Disabilità e intersezionalità, rileggendo la Convenzione di New York sui diritti delle persone disabili”, *Fam. e dir.*, 2024, pp. 293 ss., spec. pp. 297 ss.

21 Cfr. BIANCA, M. (a cura di): *The best interest of the child*, Sapienza Università, Roma, 2021.

Il principio 17 del Pilastro europeo dei diritti sociali, “Inclusione delle persone con disabilità”, sancisce il diritto delle persone con disabilità a un sostegno al reddito che garantisca una vita dignitosa, a servizi che consentano loro di partecipare al mercato del lavoro e alla società e a un ambiente di lavoro adeguato alle loro esigenze. Nel *Piano d'azione sul pilastro europeo dei diritti sociali*, la Commissione ha evidenziato che “le persone con disabilità incontrano notevoli ostacoli nel campo dell'istruzione”, ma non solo. A tal proposito essa ha adottato una nuova strategia in materia di diritti delle persone con disabilità per il periodo 2021-2030, con la Comunicazione del 3 marzo 2021²².

Nel febbraio 2021, il Consiglio dell'Unione europea ha adottato la Risoluzione *su un quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione verso uno spazio europeo dell'istruzione e oltre (2021-2030)*, per la cui priorità strategica, tra l'altro, vanno incoraggiate le “azioni finalizzate a una maggiore inclusione”, per esempio quelle volte a sostenere l'accesso a un'istruzione inclusiva di qualità per le persone con disabilità e “le persone con bisogni specifici di apprendimento”.

Nella citata Raccomandazione del 2019, al punto 3, il Consiglio dell'Unione europea, tenendo conto dell'importanza della formazione degli educatori, ha appunto raccomandato agli Stati membri di sostenere la professionalizzazione del personale addetto all'educazione e alla cura della prima infanzia, compreso il personale dirigente, suggerendo quale misura potenzialmente efficace, in funzione del livello esistente di qualifica professionale e delle condizioni lavorative, quella di “mirare a dotare il personale delle competenze necessarie per rispondere ai bisogni individuali dei bambini provenienti da contesti differenti e con bisogni educativi speciali, comprese le disabilità, preparando il personale a gestire gruppi diversificati” (lett. d). Del resto, come si può leggere al considerando 14 di tale Raccomandazione, la partecipazione alle attività di educazione e cura della prima infanzia può essere uno strumento efficace per garantire l'equità educativa a bambini provenienti da contesti svantaggiati, come anche i bambini con bisogni educativi speciali, comprese le disabilità.

Nell'ordinamento italiano²³ un ruolo fondamentale nella tutela delle persone con disabilità è svolto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104. Tra le finalità della legge, ai sensi dell'art. 1, rientra la promozione della piena integrazione della persona con disabilità non solo nella famiglia, nel lavoro e nella società, ma anche nella scuola (lett. a)²⁴. Il bambino con disabilità versa in una condizione di particolare

22 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, *Un'Unione dell'uguaglianza: strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030*, 3 marzo 2021, COM(2021) 101 final.

23 Il riferimento nella Costituzione è all'art. 38, in cui è espresso anche il corrispondente diritto all'educazione.

24 V. Corte cost., 29.10.1992, n. 406, in *Dir. e giur.*, 1992, p. 910, con nota di COCORULLO.

vulnerabilità, che necessita, per le sue peculiari esigenze, di un trattamento differenziato, di una tutela speciale e dedicata, in modo che, anche con riguardo al suo diritto all'istruzione, sia sostenuto dal sistema con gli strumenti più idonei affinché la sua posizione riceva la giusta considerazione e la sua persona possa trovare pieno sviluppo²⁵. La legge n. 104 del 1992 garantisce il diritto all'educazione e all'istruzione del minore con disabilità principalmente con le disposizioni di cui all'art. 12²⁶.

Al bimbo con disabilità, fino ai tre anni di età, è garantito l'inserimento negli asili nido. Più in generale, alla persona con disabilità viene garantito il diritto all'educazione e all'istruzione nelle sezioni di scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie. Lo sviluppo delle sue potenzialità nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione è l'obiettivo dell'integrazione scolastica. Né difficoltà di apprendimento né altre difficoltà connesse alla disabilità possono impedire l'esercizio del diritto all'educazione e all'istruzione²⁷.

25 SERRAO, E., "I diritti del minore con disabilità", *Giur. merito*, 2012, pp. 757 ss.

26 La partecipazione della persona con disabilità "al processo educativo con insegnanti e compagni normodotati costituisce, infatti, un rilevante fattore di socializzazione e può contribuire in modo decisivo a stimolare le potenzialità dello svantaggiato". Corte cost., 8.6.1987, n. 215, in *Giust. civ.*, 1988, I, p. 354. La previsione di docenti specializzati a tal fine è funzionale all'adempimento delle forme di integrazione e di sostegno, che hanno anche rilievo costituzionale. Corte cost., 15.2.2000, n. 52, in *Giur. cost.*, 2000, p. 413.

27 Ai minorenni con *handicap* soggetti all'obbligo scolastico, che siano impediti temporaneamente per motivi di salute a frequentare la scuola, l'educazione e l'istruzione scolastica sono comunque garantite. Dispone il comma 9° dell'art. 12 che a tal fine "il provveditore agli studi, d'intesa con le unità sanitarie locali e i centri di recupero e di riabilitazione, pubblici e privati, convenzionati con i Ministeri della sanità e del lavoro e della previdenza sociale, provvede alla istituzione, per i minori ricoverati, di classi ordinarie quali sezioni staccate della scuola statale. A tali classi possono essere ammessi anche i minori ricoverati nei centri di degenza, che non versino in situazioni di *handicap* e per i quali sia accertata l'impossibilità della frequenza della scuola dell'obbligo per un periodo non inferiore a trenta giorni di lezione. La frequenza di tali classi, attestata dall'autorità scolastica mediante una relazione sulle attività svolte dai docenti in servizio presso il centro di degenza, è equiparata ad ogni effetto alla frequenza delle classi alle quali i minori sono iscritti". Per il perseguimento degli obiettivi di cui a tale articolo, negli ospedali, nelle cliniche e nelle divisioni pediatriche può adoperarsi il personale in possesso di specifica formazione psico-pedagogica, con un'esperienza acquisita presso i nosocomi o seguendo un periodo di tirocinio di un anno sotto la guida di personale esperto. È appena il caso di evidenziare che, a seguito degli interventi per prevenire e contrastare la diffusione del coronavirus (SARS-CoV-2) e la gestione dell'emergenza sanitaria, l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, come riportato nel comunicato stampa dell'11 marzo 2021 pubblicato online nel sito istituzionale della stessa Autorità, ha richiesto al Governo, e in particolare al Ministro per le disabilità, di porre rimedio alle esclusioni prodotte dalla didattica a distanza. Secondo la Garante nazionale, Carla Garlatti, la Dad, "stando a quanto ci dicono gli studi, ha lasciato indietro un alunno con disabilità su quattro, vale a dire il 23%, con maggiori tassi di esclusione nelle regioni del Sud. Se è vero che agli studenti disabili è stato consentito di frequentare le lezioni in classe, le scuole andrebbero sollecitate a farlo e soprattutto a perseguire l'obiettivo della socializzazione e dell'inclusione. Andrebbe assicurata la presenza in classe e la partecipazione di un gruppo di compagni". Cfr. CALABRÒ, M.- TUCCILLO, S.: "Diritto all'istruzione e social diversity in Italia nel periodo pandemico", *Ambienteditto.it*, 2022, XXII, pp. 243 ss. Sull'emergenza pandemica, su tutti e per una lettura globale, v. THIENE, G. (a cura di): *La peste Covid-19: non solo un problema scientifico e sanitario*, Accademia Olimpica Vicenza, 2022. Peraltro, proprio con una pronuncia resa in relazione alla chiusura delle scuole durante il periodo di emergenza sanitaria – la sentenza del 19 novembre 2021 – la Corte costituzionale tedesca ha riconosciuto l'esistenza di un diritto fondamentale del minore a che sia sostenuto, supportato e promosso il suo sviluppo e la sua crescita, in funzione dell'acquisizione di una personalità responsabile con l'educazione scolastica. Il diritto così delineato è un diritto della persona di minore età nei confronti dello Stato, che assume quindi i contorni di un diritto sociale. NETTESHEIM, M.: "Das Grundrecht auf Unterstützung und Förderung der jugendlichen Persönlichkeitsentwicklung", *Juristen Zeitung*, 11, 2022, pp. 525 ss.

Il comma 5, in particolare, ridefinito dal legislatore, prevede ora che, su richiesta dei genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale, le commissioni mediche accertino la condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica. Tale accertamento è propedeutico alla redazione del profilo di funzionamento ai fini della formulazione del Piano educativo individualizzato (PEI)²⁸.

Lo strumento con cui si attua quindi il diritto all'educazione e all'istruzione del minore con disabilità nel sistema italiano è il Piano educativo individualizzato. Ma disposizioni ulteriori, di portata sistematica, e quindi relative anche all'educazione e all'istruzione di minori con disabilità sono dettate dal d. lgs. 3 maggio 2024, n. 62, recante "Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato".

III. EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DEL MINORE NEL D.LGS. N. 62 DEL 2024.

Il d.lgs. n. 62 del 2024 interviene integrando e modificando l'assetto normativo in materia di tutela della persona con disabilità, a partire dalle scelte di terminologia giuridica²⁹. Nel dare attuazione alla l. n. 227 del 2021³⁰, al fine di assicurare alla persona il riconoscimento della propria condizione di disabilità, rimuovere gli ostacoli e attivare i sostegni utili al pieno esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, delle libertà e dei diritti civili e sociali nei vari contesti di vita, liberamente scelti, il d.lgs. n. 62 del 2024 mira a garantire "l'effettivo e pieno accesso al sistema dei servizi, delle prestazioni, dei supporti, dei benefici e delle agevolazioni, anche attraverso il ricorso all'accomodamento ragionevole e al progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato secondo i principi di autodeterminazione e non discriminazione", in coerenza con la Convenzione delle Nazioni Unite del 2006 sui diritti delle persone con disabilità³¹. La dimensione scolastica e la considerazione della minore età emergono, nella trama di queste disposizioni, conferendo rilievo ai profili dell'educazione e dell'istruzione.

Così, varie disposizioni attinenti alla valutazione di base – cioè al procedimento diretto a riconoscere la condizione di disabilità e che si applica anche ai minori³²

28 In relazione alla normativa più risalente, cfr. SCORRETTI, C.: "Il cambiamento in atto nello stato assistenziale. Aspetti medico-legali", *Riv. it. med. leg.*, 1999, pp. 815 ss.

29 V. l'art. 4.

30 In particolare l'art. 1, comma 5, lettere a), b), c), d) e h), della l. 22 dicembre 2021, n. 227. Cfr. DE FALCO, M.: "Ragionando attorno alla legge delega in materia di disabilità: una prospettiva giuslavoristica", *Resp. civ. e prev.*, 2022, pp. 1738 ss.

31 Così l'art. 1 del d.lgs. n. 62 del 2024.

32 Art. 5, comma 2. Per il minore, ai sensi dell'art. 6, il procedimento si attiva su richiesta dell'esercente la responsabilità genitoriale con la trasmissione del certificato medico e si conclude in un tempo più breve, cioè entro trenta giorni dalla ricezione del certificato. Secondo l'art. 4 della legge 104 del 1992, così

– si riferiscono alla dimensione scolastica, in particolare, l'art. 5 prevede che tale valutazione includa l'accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica, ex art. 5 d.lgs. n. 66 del 2017, e che, nel dare priorità alla tutela per le disabilità che presentano necessità di sostegno intensivo e delle correlate prestazioni, si tenga conto anche dell'inclusione scolastica³³. Secondo l'art. 10, in tale procedimento è compresa la valutazione della ricaduta delle compromissioni funzionali e strutturali in termini di capacità anche nei domini dell'apprendimento e, per il minore, espressamente pure l'apprendimento scolastico³⁴.

L'accomodamento ragionevole, ai sensi dell'art. 5 bis della l. n. 104 del 1992, introdotto dall'art. 17 del d.lgs. n. 62 del 2024, può essere richiesto anche per il minore con disabilità da parte dell'esercente la responsabilità genitoriale.

Tra i diversi ambiti in cui il progetto di vita, ex art. 18, promuove l'inclusione e la partecipazione della persona con disabilità sono annoverati, al comma 2, anche quelli scolastici e della formazione superiore. Il progetto di vita è elaborato dall'unità di valutazione multidimensionale che si compone, ai sensi dell'art. 24, comma 2, anche dell'esercente la responsabilità genitoriale, in caso di minore, e di un rappresentante dell'istituzione scolastica, nei casi di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 66 del 2017. L'art. 25, comma 3, prevede che, nel caso di minori, la valutazione multidimensionale consideri anche il profilo di funzionamento redatto ai fini scolastici, secondo quanto disposto dall'art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 66 del 2017.

Definito dall'art. 2, lett. n, del d.lgs. n. 62 del 2024 come il "progetto individuale, personalizzato e partecipato della persona con disabilità che, partendo dai suoi desideri e dalle sue aspettative e preferenze, è diretto ad individuare, in una

come modificato dall'art. 9 del d.lgs. n. 62 del 2024, nel caso di minori, le unità di valutazione di base "si compongono di due medici nominati dall'INPS, del componente individuato ai sensi del comma 4 e di una sola figura professionale appartenente alle aree psicologiche e sociali. Le commissioni sono presiedute da un medico dell'INPS specializzato in medicina legale. Nel caso non sia disponibile un medico di medicina legale, l'INPS nomina, come presidente, un medico con altra specializzazione che abbia svolto attività per almeno tre anni in organi di accertamento dell'INPS in materia assistenziale o previdenziale. In ogni caso, almeno uno dei medici nominati dall'INPS è in possesso di specializzazione in pediatria, in neuropsichiatria infantile o equipollenti o affini o di specializzazione nella patologia che connota la condizione di salute della persona".

- 33 L'art. 12 del d.lgs. n. 62 del 2024 dispone che il Ministro della salute emani un decreto con cui aggiornare le definizioni, i criteri e le modalità di accertamento dell'invalidità civile, della cecità civile, della sordità civile e della sordocecità civile previsti dal decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992 e individuare, ai fini dell'art. 5, ulteriori elementi attinenti alle definizioni, ai criteri e alle modalità di accertamento, tra cui "il complesso di codici ICF con cui verificare in che misura le compromissioni strutturali e funzionali ostacolano, in termini di capacità, l'attività e la partecipazione, inclusi i domini relativi al lavoro e alla formazione superiore per gli adulti e all'apprendimento, anche scolastico, per i minori" (lett. h). Con lo stesso decreto saranno stabilite le modalità per ricondurre l'accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini scolastici di cui all'art. 5 d.lgs. n. 66 del 2017, all'interno del procedimento per la valutazione di base.
- 34 La disciplina relativa ai disturbi specifici dell'apprendimento in ambito scolastico è dettata dalla l. 8 ottobre 2010 n. 170. Cfr. PERUGINO, L. - PIEROTTI, S.: "Linee di indirizzo per la valutazione medico-legale dei disturbi specifici dell'apprendimento (DSAP) nel minore in ambito assistenziale sociale", *Riv. it. med. leg.*, 2021, pp. 31 ss.

visione esistenziale unitaria, i sostegni, formali e informali, per consentire alla persona stessa di migliorare la qualità della propria vita, di sviluppare tutte le sue potenzialità, di poter scegliere i contesti di vita e partecipare in condizioni di pari opportunità rispetto agli altri”, il progetto di vita si basa sulla valutazione multidimensionale, che delinea il suo profilo di funzionamento.

E la definizione di “profilo di funzionamento”, dettata dall’art. 2, lett. f, include la finalità scolastica, contestualizzando la nozione in un orizzonte che può comprendere la condizione del minore.

IV. IL PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO (PEI).

Il Piano educativo individualizzato (PEI) si distingue dal Piano assistenziale individualizzato, che è un documento di sintesi multidisciplinare e generale per l’assistenza anche sanitaria alla persona, e dal Piano didattico personalizzato, che invece è il documento di programmazione contenente le azioni della scuola per gli alunni con esigenze didattiche particolari ma non riconducibili alla disabilità. Il PEI partecipa al progetto di vita individuale, la cui elaborazione può essere richiesta dalla persona con disabilità, ai sensi dell’art. 14 della l. n. 328 del 2000, così come modificato dal d.lgs. n. 62 del 2024³⁵. Il progetto di vita, che “è diretto a realizzare gli obiettivi della persona con disabilità per migliorare le condizioni personali e di salute nei diversi ambiti di vita, facilitandone l’inclusione sociale e la partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri”³⁶, implica una visione unitaria e di insieme delle varie situazioni della persona con disabilità e quindi entra in rapporto con il PEI – che attiene nello specifico alla programmazione educativa e didattica – traendo da questo e a questo conferendo possibilità di soluzioni per le esigenze specifiche del soggetto, in una circolarità virtuosa che contribuisce a garantire i diritti della persona.

Il PEI, previsto dall’art. 12, comma 5, della l. n. 104 del 1992, è disciplinato all’art. 7 del d.lgs. n. 66 del 2017³⁷. In particolare, ai sensi dell’art. 7, comma 2, il PEI è elaborato e approvato dal Gruppo di lavoro operativo per l’inclusione di cui all’art. 9, comma 10, d.lgs. 66/2017, viene redatto ogni anno, in via definitiva non oltre il mese di ottobre, a partire dalla scuola dell’infanzia, è aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona ed è soggetto a

35 Cfr. MASONI, R.: “Le rinnovate funzioni tutelari del terzo millennio”, *Dir. fam. e pers.*, 2020, pp. 329 ss., spec. p. 337.

36 Art. 18, comma 1, d.lgs. n. 62 del 2024.

37 L’art. 7 del d.lgs. n. 66 del 2017 – decreto che è stato adottato sulla scorta dell’art. 1, commi 180 e 181, l. n. 107 del 2015, la c.d. “Buona scuola”, e che ha soppresso il d.P.R. 24 febbraio 1994 – così come anche l’art. 6, necessita di un coordinamento interpretativo con la l. n. 328 del 2000, a seguito dei cambiamenti apportati dal d.lgs. n. 62 del 2024, specialmente per i rinvii alle disposizioni modificate, sostituite o abrogate. Sulle disposizioni dei decreti attuativi della l. n. 107 del 2015, incluso il d.lgs. n. 66 del 2017, v. COCCONI, M.: “Il compimento del cantiere della c.d. Buona scuola”, *Giornale di diritto amministrativo*, 2017, pp. 461 ss.

verifiche periodiche nel corso dell'anno³⁸. Individua obiettivi educativi e didattici, strumenti, strategie e modalità per realizzare un ambiente di apprendimento nelle dimensioni della relazione, della socializzazione, della comunicazione, dell'interazione, dell'orientamento e delle autonomie. Inoltre esplicita le modalità di sostegno didattico, compresa la proposta del numero di ore di sostegno alla classe, le modalità di verifica, i criteri di valutazione, gli interventi di inclusione svolti dal personale docente nell'ambito della classe e in progetti specifici, la valutazione in relazione alla programmazione individualizzata, nonché gli interventi di assistenza igienica e di base, svolti dal personale ausiliario nell'ambito del plesso scolastico e la proposta delle risorse professionali da destinare all'assistenza, all'autonomia e alla comunicazione.

Il Ministro dell'istruzione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il decreto interministeriale n. 182 del 29 dicembre 2020, ha adottato, ai sensi dell'art. 7, comma 2 *ter*, d.lgs. 66/2017, un modello nazionale di PEI e le correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità³⁹. Tale decreto e i relativi allegati sono poi stati aggiornati e corretti con il decreto interministeriale n. 153 del 1° agosto 2023, che, nel dettaglio, è intervenuto sull'attività del Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione, le azioni, i modelli e le linee guida.

Come emerge proprio dalle linee guida⁴⁰, è essenziale la collaborazione fra tutti coloro che contribuiscono all'educazione ed è definita come 'elemento di progresso democratico' la partecipazione al Gruppo di lavoro dei genitori dell'alunno e, ancor più, dello studente della scuola secondaria di secondo grado. Per la costruzione e la riuscita del PEI assume centralità il ruolo della famiglia⁴¹.

38 Nel passaggio tra i gradi di istruzione, è assicurata l'interlocuzione tra i docenti della scuola di provenienza e quelli della scuola di destinazione, mentre in caso di trasferimento di iscrizione va garantita l'interlocuzione tra le istituzioni scolastiche interessate e il PEI è ridefinito sulla base delle eventuali diverse condizioni contestuali della scuola di destinazione.

39 Il TAR Lazio, con sentenza n. 9795 del 2021, dispose l'annullamento del d.i. 182/2020, ritenendo che fosse stato emanato in violazione delle norme procedurali dettate dalla l. n. 400 del 1988 e che avesse un contenuto contrastante con i principi delineati dalle norme nazionali ed internazionali, in materia di inclusione di soggetti con disabilità, e con la delega di cui all'art. 7, comma 2 *ter*, d.lgs. n. 66 del 2017. Pertanto il Ministero dell'istruzione fornì nel frattempo le indicazioni operative per la redazione del PEI. Con la sentenza del 26 aprile 2022, n. 3196, il Consiglio di Stato riformò la pronuncia del TAR Lazio, respingendo il ricorso originario. T.A.R. Lazio, sez. III bis, 14.9.2021, n. 9795, unitamente a T.A.R. Lazio, sez. III bis, 10.6.2021, n. 6920, si trova commentata in *Fam. e dir.*, 2022, pp. 177 ss., con nota di GELLI, R., "Piano educativo individualizzato e sostegno all'alunno disabile".

40 Allegato B: *Linee Guida concernenti la definizione delle modalità, anche tenuto conto dell'accertamento di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assegnazione delle misure di sostegno di cui all'articolo 7 del D.lgs 66/2017 e il modello di PEI, da adottare da parte delle istituzioni scolastiche.*

41 V. p. 4 s. delle linee guida. Sul rapporto tra scuola e famiglia, MARESCOTTI, E. – THIENE, A. (a cura di): *La relazione tra Scuola e Famiglia nel segno del superiore interesse del minore. La responsabilità genitoriale tra diritti e doveri, sostegno e formazione alla genitorialità, interazioni con le istituzioni educative, Annali online della didattica e della formazione docente*, vol. 10, n. 15-16, 2018.

Ma una particolare attenzione, nelle linee guida, è riservata alla proposta del numero di ore di sostegno, che, nel riquadro del modello di PEI, si chiede di esplicitare con opportune motivazioni. Tale proposta “costituisce un pronunciamento importante che, avendo anche considerevoli ricadute sugli impegni di spesa della pubblica amministrazione, deve necessariamente rispettare rigorosi principi di correttezza, equità e responsabilità”⁴². Si chiarisce così che le ore di sostegno, pur essendo assegnate alla classe, sono vincolate al progetto educativo personalizzato per lo studente con disabilità e non è possibile richiedere personale di sostegno per coprire esigenze di mera assistenza o di accompagnamento, dovendo peraltro esserci piena coerenza tra le risorse richieste e il loro effettivo utilizzo.

L'art. 15, comma 2, del d.l. n. 182 del 2020, prevede che la proposta, adeguatamente motivata, del fabbisogno di ore di sostegno per l'anno scolastico successivo da parte del Gruppo di lavoro avvenga a partire dall'organizzazione delle attività di sostegno didattico e dalle osservazioni sistematiche svolte, tenuto conto del profilo di funzionamento e del suo eventuale aggiornamento, oltreché dei risultati raggiunti, nonché di eventuali difficoltà emerse durante l'anno.

V. IL RISARCIMENTO DEL DANNO. APPLICAZIONI DEL RIMEDIO E SUO RUOLO.

Oggetto di un contenzioso inerente alla tutela del diritto all'istruzione del minore con disabilità è la mancata assegnazione del personale docente specializzato, per il quantitativo di ore stabilito nel PEI per il sostegno scolastico. Il rilievo evidenzia come una delle parti più delicate del PEI sia proprio quella relativa all'individuazione delle ore di sostegno e della conseguente esecuzione del piano⁴³.

Di questo aspetto si sono occupate specialmente dottrina e giurisprudenza amministrative⁴⁴. Uno degli aspetti più discussi riguarda il criterio per distinguere

42 Così le linee guida, a p. 56.

43 T.A.R. Campania, Napoli, sez. II, 22.4.2025, n. 3324, in *Dir. e giust.*, 29 maggio 2025, con nota di LAPERTA, L., definisce 'azione *contra legem*, e quindi illegittima', l'attribuzione, da parte dell'istituto scolastico, di un numero di ore di sostegno inferiori a quelle previste dal PEI, al pari della mancata redazione del PEI; dell'attribuzione nel PEI di un numero di ore di sostegno inferiore a quanto previsto dal Gruppo di lavoro operativo o la mancata quantificazione delle stesse; e dell'attribuzione nel PEI di un numero di ore di sostegno senza la proposta del Gruppo di lavoro operativo.

44 Cfr. VALLE, L. - VITAGLIANO, C.: "Il diritto all'inclusione", cit.; RAMAJOLI, M.: "Sui molteplici criteri di riparto della giurisdizione in materia di servizi di sostegno scolastico alle persone con disabilità", *Dir. proc. amm.*, 2020, pp. 275 ss.; COCCONI, M.: "La giurisprudenza sulla scuola", *Giornale di diritto amministrativo*, 2018, p. 528 ss., spec. pp. 530 ss.; DIOTALLEVI, L.: "La giurisdizione sui diritti "fondamentali" alla luce dell'evoluzione normativa e giurisprudenziale in tema di processo amministrativo", *Giur. cost.*, 2015, p. 275, spec. p. 290 s.; SERRAO, E.: "I diritti del minore", cit., p. 765 s.; LOTTINI, M.: "Scuola e disabilità. I riflessi della sentenza 80 del 2010 della Corte costituzionale sulla giurisprudenza del giudice amministrativo", *Foro amm. TAR*, 2011, pp. 2403 ss. V. T.A.R. Molise, sez. I, 19.6.2020, n. 174, in *Foro amm.*, 2020, fasc. 4, pp. 646 ss., con nota di APERIO BELLA, F.: "Sul difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e sulla giurisdizione ordinaria in ordine a una controversia riguardante la mancata erogazione delle ore di sostegno scolastico approvate nel Piano Educativo Individualizzato (PEI)"; T.A.R. Lazio, Roma, sez. III bis, 15.6.2013, n. 6011, in *Corr. mer.*, 2013, pp. 1216 ss., con nota di ZAMPETTI, E.: "Disabilità ed istruzione. La questione delle ore di sostegno"; T.A.R. Sardegna, 16.11.2012, n. 991, in *Danno e resp.*, 2013, p. 82, con nota di GIOIA, G.: "Alunno disabile

la giurisdizione del giudice amministrativo da quella del giudice ordinario. Secondo l'orientamento delle Sezioni unite della Cassazione, espresso nella sentenza n. 25011 del 2014 – ma non sempre condiviso, specie dai giudici amministrativi, che non abbandonano il più risalente indirizzo per cui ogni controversia in materia è devoluta alla giurisdizione amministrativa⁴⁵ –, alla prima spettano le liti relative alla fase antecedente la formalizzazione del PEI, mentre alla seconda si attribuiscono le liti sorte dopo la sua adozione e relative alla sua concreta attuazione. Tale soluzione poggia sull'assunto per cui, seppur tutti godano del diritto fondamentale all'educazione e all'istruzione, il diritto allo specifico servizio di sostegno nasce in capo all'alunno solo in seguito alla definitiva redazione del PEI, mentre prima di questo momento la sua situazione giuridica corrisponderebbe a un mero interesse legittimo, trovando invece spazio l'esercizio del potere discrezionale della pubblica amministrazione⁴⁶.

Dunque, se a seguito della definitiva elaborazione del PEI l'amministrazione scolastica viene meno all'obbligo di apprestare adeguatamente gli interventi corrispondenti alle esigenze rilevate, il diritto del soggetto con disabilità ad avere pari opportunità nel fruire del servizio scolastico può dirsi leso e, non essendoci una corrispondente contrazione dell'offerta formativa per gli studenti privi di disabilità, può prospettarsi una discriminazione indiretta, con competenza devoluta al giudice ordinario⁴⁷.

Fra i rimedi che l'ordinamento appresta contro le discriminazioni, rientrano gli strumenti predisposti dall'art. 28 d.lgs. n. 150 del 2011. È previsto che il giudice possa "ordinare la cessazione del comportamento, della condotta o dell'atto discriminatorio pregiudizievole, adottando, anche nei confronti della pubblica

e numero di ore di sostegno inferiore al dovuto". Cfr., seppur per questioni in parte differenti, Cons. Stato, 21.4.2010, n. 2231, in *Giur. cost.*, 2010, pp. 1827 ss., con nota di MADEO, F.: "Insegnante di sostegno: possibile la presenza per tutte le ore di frequenza scolastica dello studente disabile grave"; Trib. S. Angelo d. Lombardi, 22.2.2004, in *Dir. fam. e pers.*, 2006, pp. 127 ss., con nota di VARONE, S.: "Il diritto all'integrazione scolastica degli alunni disabili fra vincoli normativi e criteri di riparto della giurisdizione". In relazione invece al Piano assistenziale individualizzato, v. Cons. giust. amm. Sicilia, 15.1.2020, n. 114, in *Foro amm.*, 2019, pp. 1938 ss., con nota di POSTERARO, N.: "Sulla giurisdizione del Giudice Amministrativo nel caso di controversia avente a oggetto la contestazione dei provvedimenti riguardanti l'attuazione del Piano assistenziale individualizzato (PAI) in favore di persona diversamente abile".

45 V. T.A.R. Sicilia, 3.12.2014, in *Dir. civ. cont.*, 17 dicembre 2014, che ha affermato la giurisdizione amministrativa in tema di diritto al sostegno scolastico del disabile. PLAIA, A.: "Il TAR Sicilia e il TAR Toscana smentiscono il «revirement» delle Sezioni Unite e ribadiscono la giurisdizione amministrativa in tema di diritto al sostegno scolastico del disabile", *ivi*. Cfr. Cons. Stato, sez. VI, 4.1.2016, n. 7, in *Dejure*.

46 Cass., sez. un., 25.11.2014, n. 25011, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2015, I, pp. 361 ss., con nota di VENCHIARUTTI, A.: "Incertezze sulla giurisdizione in tema di tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazione"; in *Giur. cost.*, 2015, p. 1475, con nota di GIRELLI, F.: "Quale giudice per gli alunni con disabilità?"; in *Foro it.*, 2015, I, pp. 951 ss., con nota di PALMIERI A. e commento di SCODITTI, E.: "I diritti fondamentali fra giudice ordinario e giudice amministrativo". Cfr. GALLI, L.: "Diritti fondamentali e giudice amministrativo: uno sguardo oltre confine", *Dir. proc. amm.*, 2018, pp. 978 ss., spec. p. 1023 s.; SCOCCA, F.G.: "Osservazioni eccentriche, forse stravaganti, sul processo amministrativo", *Dir. proc. amm.*, 2015, pp. 847 ss., spec. pp. 858 ss. Sulla tutela delle situazioni giuridiche proprie delle persone con disabilità nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione si v. già PACE, A.: "Diritti degli handicappati e inadempienze della pubblica amministrazione", *Giust. civ.*, 1980, I, pp. 1995 ss.

47 In senso conforme Cass., sez. un., 28.2.2017, n. 5060, in *Foro it.*, 2017, I, p. 1229.

amministrazione, ogni altro provvedimento idoneo a rimuoverne gli effetti. A ciò si aggiunge l'azione di risarcimento del danno, anche non patrimoniale⁴⁸, che potrà essere esperita, in caso di minore d'età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale⁴⁹.

Del resto, ogniqualvolta risulti leso un diritto inviolabile della persona, potrà trovarsi ristoro del pregiudizio subito avente natura non patrimoniale, in conformità al disposto dell'art. 2059 c.c., secondo l'interpretazione costituzionalmente orientata⁵⁰. Trattasi ancora una volta della vis espansiva del rimedio risarcitorio, pronto a raccogliere istanze sempre nuove e a rimodellarsi di continuo sulle innovazioni che apportano al sistema i mutamenti della società⁵¹.

Il risarcimento però, pur avendo in parte una funzione deterrente, è un rimedio che interviene solo a seguito del verificarsi dell'evento dannoso. Nella polifunzionalità che è tipica della responsabilità civile⁵², il risarcimento presenta il limite che gli è proprio⁵³: non solo non raggiunge da sé l'obiettivo della precauzione e della prevenzione effettiva, ma pure resta estraneo al soddisfacimento in senso

48 Particolarmente notevole in questi casi è la risarcibilità del danno esistenziale, che si sostanzia in "un danno da perdita della possibilità di "promozione della persona", che consegue tanto alla lesione dei diritti del minore disabile nei confronti della famiglia quanto alla lesione dei diritti del minore disabile nei confronti dell'istituzione scolastica e sanitaria". SERRAO, E.: "I diritti del minore", cit., p. 767.

49 Con riferimento alla posizione della scuola privata paritaria, v. Cass., sez. un., 20.4.2017, n. 9966, in *Fam. e dir.*, 2017, pp. 1081 ss., con nota di GELLI, R.: "Sostegno all'alunno portatore di handicap nella scuola privata paritaria". Quella della mancata esecuzione del PEI non è del resto l'unica ipotesi per cui si prospetta l'applicazione del rimedio risarcitorio. Si è ritenuto risarcibile anche il danno derivante dal ritardo nella predisposizione del progetto di vita per il minore disabile, cagionato in questo caso dalla pubblica amministrazione tanto sotto il profilo patrimoniale, come pregiudizio consistente nelle spese sostenute dai genitori nelle more per provvedere agli interventi di cura e assistenza del figlio, quanto sotto quello non patrimoniale, come danno esistenziale per il peggioramento della qualità di vita della famiglia. Cons. Stato, 12.2.2024, n. 1373, in *Fam. e dir.*, 2024, pp. 899 ss., con nota di GELLI, R.: "Progetto di vita del minore disabile: il ritardo dell'ente è fonte di responsabilità civile"; T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 5.10.2023, n. 748, in *Giornale di diritto amministrativo*, 2024, p. 113 ss., con nota di BOMBARDELLI, M.: "Il progetto individuale per le persone disabili e il danno da ritardo nella sua adozione". Fa riferimento a tal proposito all'"abbandono istituzionale" SERRAO, E.: "I diritti del minore", cit., pp. 760 ss.

50 Corte cost., 11.7.2003, n. 233, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2004, pp. 13 ss., con nota di THIENE, A.: "L'inesorabile declino della regola restrittiva in tema di danni non patrimoniali"; in *Resp. civ. e prev.*, 2003, pp. 1036 ss., con nota di ZIVIZ, P.: "Il nuovo volto dell'art. 2059 c.c."; in *Giur. it.*, 2003, pp. 1777 ss., con nota di CENDON P. - ZIVIZ, P.: "Vincitori e vinti (... dopo la sentenza n. 233/2003 della Corte costituzionale)"; in *Corr. giur.*, 2003, pp. 1028 ss., con nota di FRANZONI, M.: "Il danno non patrimoniale, il danno morale: una svolta per il danno alla persona"; in *Danno e resp.*, 2003, pp. 939 ss., con note di BONA, M.: "Il danno esistenziale bussa alla porta e la corte costituzionale apre (verso il "nuovo" art. 2059 c.c.)", di CRICENTI, G.: "Una diversa lettura dell'art. 2059 c.c."; di PONZANELLI, G.: "La Corte costituzionale si allinea con la Corte di cassazione", di PROCIDA MIRABELLI DI LAURO, A.: "Il sistema di responsabilità civile dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 233/03", di TROIANO, O.: "L'irresistibile ascesa del danno non patrimoniale".

51 RODOTÀ, S.: *Il problema della responsabilità civile*, Giuffrè, Milano, 1964. Cfr. PERLINGIERI, P.: *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-europeo delle fonti*, IV, *Attività e responsabilità*, 4ª ed., Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2020, pp. 305 ss. Offre una ricostruzione storico-evolutiva, anche sul piano socio-economico, FRANZONI, M.: "La responsabilità civile una lunga storia ancora da scrivere", *Contr. e impr.*, 2021, pp. 1103 ss.

52 Per tutti ALPA, G.: "Ingegneria sociale e amministrazione del danno, quindici anni di dottrina della responsabilità civile", in *La responsabilità civile*, I, diretta da ALPA, G. e BESSONE, M., Utet, Torino, 1987, pp. 6 ss.

53 Cfr. SALVI, C.: *La responsabilità civile*, 3ª ed., nel *Trattato Iudica - Zatti*, Giuffrè, Milano, 2019, pp. 313 ss.

stretto degli interessi sottesi al diritto violato⁵⁴. La tutela offerta da questo rimedio copre uno spettro che va dal ristoro, in ottica compensativa, alla punizione, là dove si possa discorrere di danni punitivi⁵⁵, ma non arretra verso la realizzazione del diritto in sé. Redistribuisce – e forse anche sanziona – ma non fa ottenere al titolare quel che il diritto leso gli avrebbe riconosciuto. Essa si dispiega, invece, proprio nella mancata realizzazione del diritto, nell'insuccesso delle altre regole, nel fallimento della cooperazione, nelle insufficienze originate dal sistema. L'osservazione prende corpo qui in relazione al diritto all'educazione e all'istruzione del minore con disabilità, ma può ugualmente valere con riguardo ad altre situazioni soggettive, corrispondenti ai diritti della persona. Dalla salute all'autodeterminazione terapeutica⁵⁶, dalla riservatezza alla protezione dei dati⁵⁷.

In altri termini, il rimedio risarcitorio non solo non garantisce il diritto all'educazione e all'istruzione e non lo implementa direttamente, ma anche non è in grado di impedire che non sia attuato o che lo sia in modo inadeguato⁵⁸. In parte diversamente si può dire per altre tipologie di strumenti di tutela, nella varietà dei provvedimenti giudiziali che possono essere adottati, come l'ordine di cessazione della condotta discriminatoria, ma anche queste forme di protezione, di carattere giurisdizionale, accedono generalmente a una garanzia del diritto *ex post* e non evitano la lesione in sé. Perché ciò non avvenga, in tali circostanze, è necessaria l'opera di una buona amministrazione, che abbia risorse e che le impieghi a dovere, tenendo sempre presente quanto sia fondamentale il ruolo dei diritti dei minori, bisognosi ancor più di tutela e protezione per la loro condizione di disabilità. Assicurare effettivamente il diritto all'educazione e all'istruzione dei bambini con disabilità è un modo per prendersi cura della fragilità della persona⁵⁹.

VI. TUTELA DEI DIRITTI DEL MINORE CON DISABILITÀ. INCLUSIONE DELLA SCUOLA E INCLUSIVITÀ NELLA SCUOLA.

Allontanando lo sguardo dalla lesione del diritto e dalla necessità di una riparazione e allargando il campo alle potenzialità di tutela offerte dal sistema,

54 Cfr. PERLINGIERI, P.: *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-europeo delle fonti*, IV, *Attività e responsabilità*, cit., pp. 318 ss. Sul piano comparatistico, *ex multis*, ACETO DI CAPRIGLIA, S. - DE LUCA, F.: *Percorsi evolutivi della responsabilità civile nel sistema ordinamentale italo-europeo*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2021.

55 GRONDONA, M.: *La responsabilità civile tra libertà individuale e responsabilità sociale. Contributo al dibattito sui «risarcimenti punitivi»*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2017; MALOMO, A.: *Responsabilità civile e funzione punitiva*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2017.

56 Cfr. THIENE, A.: "La salute dei bambini tra diritto e medicina", in ZACCHELLO, F., PERILONGO, G. e SILVANO, G. (a cura di): *La pediatria a Padova. Una storia secolare*, Laterza, Roma-Bari, 2021, pp. 189 ss.; PICCINNI, M.: *Il consenso al trattamento medico del minore*, Cedam, Padova, 2007.

57 Cfr. IRTI, C.: "Persona minore di età e libertà di autodeterminazione", *Giust. civ.*, 2019, pp. 617 ss.; THIENE, A.: "Riservatezza e autodeterminazione del minore nelle scelte esistenziali", *Fam. e dir.*, 2017, pp. 172 ss.

58 VALLE, L. - VITAGLIANO, C.: "Il diritto all'inclusione", cit.

59 CENDON, P.: *I diritti dei più fragili. Storie per curare e riparare i danni esistenziali*, Rizzoli, Milano, 2018.

attraverso la complessità e la dinamicità, nella sua unitarietà⁶⁰, si può cogliere l'interazione virtuosa fra giuridico e metagiuridico. Anche il diritto all'educazione e all'istruzione accede così a un panorama più ampio, che fa del dialogo fra diritto e pedagogia una risorsa esemplare⁶¹.

In questa prospettiva, il diritto all'educazione e all'istruzione del minore con disabilità trova garanzia in una scuola inclusiva e al contempo nell'educazione all'inclusività che la scuola stessa può offrire⁶². È questo un modo di intendere l'educazione e l'istruzione, nell'orizzonte della tutela dei diritti delle persone, in armonia con le disposizioni del diritto internazionale ed eurounitario e con gli indirizzi offerti nei menzionati atti di *soft law*, tesi all'effettività e all'attuazione delle garanzie espresse nei vari sistemi giuridici nazionali.

Dalla lezione deweyana si è appreso che la scuola può essere – come auspicabilmente è – democratica⁶³. Molto della democrazia della scuola sta nella libertà dell'educando, nella sua responsabilizzazione e partecipazione. Il metodo democratico nell'insegnamento e nel modo di fare educazione riveste, allora, una posizione preminente sulla strada per l'inclusione⁶⁴. La valorizzazione delle differenze e delle diversità è l'espressione del pluralismo proprio della democrazia.

60 PERLINGIERI, P.: *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-europeo delle fonti*, II, *Fonti e interpretazione*, 4ª ed., Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2020, spec. pp. 59 ss.

61 Cfr. THIENE, A.: "Dalla parte delle famiglie per un diritto minorile gentile", *Dir. fam. e pers.*, 2023, pp. 1315 ss.

62 Sia consentito il rinvio a CORSO, S.: "Sui diritti della persona minore di età nella scuola. Il ruolo dell'educazione inclusiva", *Pampaedia (Bollettino As.Pe.I.)*, 2022, n. 193, pp. 55 ss.

63 DEWEY, J.: *Democracy and education*, 1916, Macmillan, New York. Cfr. BELLATALLA, L.: *Il mio Dewey. Riflessioni sull'eredità deweyana*, Anicia, Roma, 2016.

64 ULIVIERI, S. et al. (a cura di): *Scuola Democrazia Educazione. Formare ad una nuova società della conoscenza e della solidarietà*, Pensa multimedia, Lecce, 2018.

Si può intendere in questo contesto l'importanza dell'educazione civica⁶⁵ e il suo fondarsi sulla Costituzione⁶⁶.

I principi della Costituzione, che illuminano l'ordinamento giuridico italiano, si riverberano nella struttura della scuola. Così, il principio democratico, il principio personalista, il principio di eguaglianza, il principio di laicità, tutti i principi fondamentali contribuiscono ad edificare una scuola inclusiva⁶⁷. “La scuola 'costituzionale' che ispira l'educazione alla cittadinanza, proprio perché dà centralità alla persona dello studente, deve sempre favorire l'inclusione, a iniziare dagli studenti con disabilità”⁶⁸.

La relazione educativa, che si contraddistingue nella pratica di continua messa in discussione di sé per crescere, nell'imparare e nel fare imparare, nella reciprocità dell'educazione, può condurre così all'inclusività⁶⁹. Ciò è vero, soprattutto, quando si coglie l'educazione come modo per prendersi cura della persona⁷⁰. L'esempio

65 L'educazione civica è stata formalmente istituita nei curricoli scolastici con la l. n. 92 del 2019, come insegnamento avente ad oggetto, in sintesi, lo studio della Costituzione della Repubblica italiana, lo sviluppo sostenibile e la cittadinanza digitale. È un insegnamento che sviluppa la conoscenza e la comprensione delle strutture e dei profili sociali, economici, giuridici, civici e ambientali della società (art. 2). PANIZZA, S.: “La reintroduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica da parte della legge n. 92/2019, con a fondamento la conoscenza della Costituzione. Tra buone intenzioni e false partenze”, *dirittifondamenti.it*, 2019, fasc. 2. Come specificato nelle linee guida allegate al decreto del Ministero dell'istruzione e del merito del 7 settembre 2024 – che sostituiscono le linee guida fornite con decreto del Ministro dell'istruzione n. 35 del 22 giugno 2020 (v. PANIZZA, S.: “Le Linee guida ministeriali per l'insegnamento dell'educazione civica a partire dall'anno scolastico 2020/2021”, *dirittifondamenti.it*, 2020, fasc. 2) – “la conoscenza della Costituzione – nelle sue dimensioni storiche, giuridiche, valoriali – rappresenta il fondamento del curricolo di educazione civica”. Concretamente, le istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 2, comma 3°, l. n. 92/2019, specificano, per ciascun anno di corso, le ore dedicate, non meno di trentatré annue, da svolgersi tra il monte orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti. È ai docenti abilitati all'insegnamento delle discipline giuridiche ed economiche, là dove disponibili nell'organico, che l'educazione civica, nelle scuole del secondo ciclo, viene affidata. È prevista, infine, la valutazione in decimi. L'inclusione è espressamente menzionata dalle linee guida negli obiettivi di apprendimento dell'educazione civica. L'insegnamento non si limita al carattere nozionistico, ma si caratterizza per la natura diffusa e per il concreto rilievo metodologico dei principi costituzionali. Come si può leggere nelle linee guida, “Il tema della Costituzione, primario e fondante, non può esaurirsi [...] nella conoscenza, pure necessaria e imprescindibile, dell'ordinamento e dell'organizzazione dello Stato [...]. Lo sviluppo di autentiche e stabili abilità e competenze civiche si consegue in un ambiente di apprendimento dove prima di tutto gli adulti sono modelli coerenti di comportamento”.

66 BERGONZINI, C.: *Con la Costituzione sul banco. Istruzioni per l'uso della Costituzione nelle scuole*, FrancoAngeli, Milano, 2020.

67 Una menzione particolare merita proprio il principio di laicità, in quanto contribuisce a garantire il rispetto dell'identità di ognuno. Nel contesto della scuola, esso comporta la conformazione di una comunità dialogante e accogliente, che possa favorire la crescita del minore e, scambievolmente, l'arricchimento di ciascuno e l'interculturalità. Laicità non intesa come disposizione neutralizzante, ma come assenza di ideologismi e apertura all'altro da sé. MARTINELLI, E.: “Una sentenza sul crocifisso: verso un nuovo modello di laicità?”, *Nuova giur. civ. comm.*, 2022, I, pp. 121 ss. Cfr. ROTONDO, V.: “Símbolos religiosos y escuela pública. La razonable composición de intereses del Tribunal de casación italiano”, *Actualidad Jurídica Iberoamericana*, 2024, pp. 206 ss.

68 Così le linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica, a p. 2.

69 Cfr. MILAN, G.: “L'«intercultura interna» come dimora antropologica e sfida pedagogica”, *Studium Educationis*, 2016, XVII, n. 1, pp. 11 ss.

70 MONTANI, R.: “Introduzione”, in PERTILE, G.: *Giulia verso la vita indipendente*, Cleup, Padova, 2015; EAD.: “Essere grandi come i piccoli”, in CALDIN, R. (a cura di): *Emarginazione, povertà e giustizia sociale*, Cleup, Padova, 2012; EAD.: “Fare il “possibile””, in CALDIN, R. e FRISO, V. (a cura di): *Pensare, Fare, Diffondere Cultura Inclusiva*, Padova University press, 2012.

più evidente può essere forse quello del bambino che necessita di un sostegno, per la sua condizione personale, come avviene per il minore con disabilità. Si rivela qui il portato non solo giuridico, ma anche pedagogico del PEI⁷¹.

È imprescindibile che nella scuola non vi siano discriminazioni di alcuna sorta. Non solo, quindi, discriminazioni legate alla disabilità, ma anche alle altre condizioni che possono rilevare in tal senso, e tanto nel mondo fisico quanto in quello virtuale, proprio delle tecnologie più nuove⁷². Che non si discrimini è necessario, però non basta, occorre altro, bisogna attivarsi per promuovere la personalità di ognuno. Inclusione è anche e soprattutto questo, quindi non mera integrazione o inserimento nel gruppo, ma rendere partecipi, condividere e mettere a disposizione di tutti ciò che permetta a ciascuno di esprimere al meglio le proprie capacità, con approccio corale⁷³.

La coralità implica che la scuola non è sola, ma si integra e si giova della collaborazione della famiglia, in modo speciale nel processo di alfabetizzazione relazionale ed affettiva. Ai sensi dell'art. 7, l. 92/2019, per valorizzare l'insegnamento trasversale dell'educazione civica e sensibilizzare gli studenti alla cittadinanza responsabile, la scuola rafforza la collaborazione con le famiglie⁷⁴.

Il ritorno al diritto civile si fa qui approdo al diritto di famiglia⁷⁵. I diritti della persona con disabilità si accrescono nella famiglia, formazione sociale in cui viene a svolgersi la sua personalità, in considerazione dello stato di figlio⁷⁶. Eliminata l'antica distinzione tra figli legittimi e figli naturali e sancita l'unicità dello *status filiationis*⁷⁷ – espressione dell'unicità della personalità umana nell'ordinamento giuridico⁷⁸ –

71 ZAPPATERRA, T. – FANTOZZI, D. – SANNIPOLI, M. (a cura di): *Formare insegnanti ed educatori inclusivi. I curricoli formativi per la disabilità nello scenario attuale*, in *Annali online della didattica e della formazione docente*, vol. 15, n. 25, 2023.

72 THIENE, A. - MARESCOTTI E. (a cura di): *La scuola al tempo dei social network*, in *Annali online della didattica e della formazione docente*, vol. 9, n. 13, 2017.

73 ZAPPATERRA, T.: *Progettare attività didattiche inclusive. Strumenti, tecnologie e ambienti formativi universali*, Guerini e associati, Milano, 2022; EAD.: "Il diritto all'istruzione e alla formazione dei bambini con DSA", in BASTIANONI, P. (a cura di): *Tutela, diritti e protezione dei minori. Una lettura psico-socio-giuridica*, Junior, Bergamo, 2021, pp. 423 ss.

74 Sulla relazione fra minori, scuola e famiglia, con approccio pratico e interdisciplinare, CERATO, M. – TURLON, F. (a cura di): *Scuola famiglia e minori. Profili normativi e psicologici*, Pacini, Pisa, 2018, e, con riferimento alla situazione del minore con disabilità, CROCCETTA, C.: "Il diritto all'istruzione e all'integrazione dei minori disabili a scuola: diritto effettivo o «paper right»?", *ivi*, p. 32 ss. Cfr. CHIUSAROLI, D.: "L'alleanza co-educativa tra scuola e famiglia per un sistema inclusivo", in ZAPPATERRA, T. – FANTOZZI, D. – SANNIPOLI, M. (a cura di): *Formare insegnanti*, cit., pp. 132 ss.

75 Cfr. DI ROSA, G.: "I termini giuridici della funzione educativa nell'attuale quadro delle relazioni tra genitori e figli", *Attualità Juridica Iberoamericana*, 2022, pp. 806 ss.

76 PERLINGIERI, P.: "I diritti del singolo quale appartenente al gruppo familiare", *Rass. dir. civ.*, 1982, pp. 72 ss., ora in Id.: *La persona e i suoi diritti. Problemi del diritto civile*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2005, pp. 425 ss. Cfr. SENIGAGLIA, R.: *Status filiationis e dimensione relazionale dei rapporti di famiglia*, Jovene, Napoli, 2013.

77 BIANCA, C.M.: "La legge italiana conosce solo figli", *Riv. dir. civ.*, 2013, pp. 1 ss.

78 PERLINGIERI, P.: *La personalità umana nell'ordinamento giuridico*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 1972. Cfr. CARAPEZZA FIGLIA, G. - FREZZA, G. - VIRGADAMO, P. (a cura di): *«La personalità umana nell'ordinamento giuridico» di Pietro Perlingieri, cinquant'anni dopo*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2023.

la l. n. 219 del 2012 introduce nel Codice civile uno statuto dei diritti del figlio, all'art. 315 *bis*. Oltre al mantenimento, egli ha diritto all'educazione, all'istruzione e all'assistenza morale da parte dei genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni⁷⁹.

Una tutela più effettiva dei diritti della persona con disabilità, incluso il suo diritto all'educazione e all'istruzione, si può forse ottenere con il concorso dell'istituzione pubblica⁸⁰, attraverso il dialogo e il sostegno alla famiglia⁸¹, a realizzare questo diritto all'assistenza morale. O, per usare le parole di Cesare Massimo Bianca, diritto all'amore⁸².

79 MANTOVANI, M.: *Lo stato di figlio. Artt. 231 -249*, nel *Commentario Schlesinger*, Giuffrè, Milano, 2022. Con riferimento ai diritti del minore in relazione alla categoria della responsabilità genitoriale, v. SENIGAGLIA, R.: "La semantica giuridica della responsabilità genitoriale", in MARESCOTTI, E. – THIENE, A. (a cura di): *La relazione tra Scuola e Famiglia*, cit., pp. 6 ss.

80 Cfr. ZATTI, P.: "Tradizione e innovazione nel diritto di famiglia", in FERRANDO, G., FORTINO, M. e RUSCELLO, F. (a cura di): *Famiglia e matrimonio*, I, nel *Trattato di diritto di famiglia*, diretto da ZATTI, P., 2ª ed., Giuffrè, Milano, 2011, pp. 3 ss., spec. pp. 29 ss.; Id.: "Familia, familiae - declinazioni di un'idea. I. La privatizzazione del diritto di famiglia", *Familia*, 2002, pp. 9 ss., spec. pp. 36 ss. V. anche LENTI, L.: "L'intervento sociale pubblico per la famiglia: note introduttive", in Id. (a cura di): *Tutela civile del minore e diritto sociale della famiglia*, nel *Trattato di diritto di famiglia*, diretto da ZATTI, P., 2ª ed., Giuffrè, Milano, 2011, pp. 677 ss.

81 THIENE, A.: *Il sostegno alla genitorialità. La sfida europea per la protezione dei legami familiari*, Giappichelli, Torino, 2025.

82 BIANCA, C.M.: *Istituzioni di diritto privato*, Giuffrè, Milano, 2014, p. 775.

BIBLIOGRAFIA

AA.VV.: *La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza. Conquiste e prospettive a 30 anni dall'adozione*, in www.garanteinfanzia.org.

ACETO DI CAPRIGLIA, S. - DE LUCA, F.: *Percorsi evolutivi della responsabilità civile nel sistema ordinamentale italo-europeo*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2021.

ALPA, G.: "Ingegneria sociale e amministrazione del danno, quindici anni di dottrina della responsabilità civile", in *La responsabilità civile*, I, diretta da ALPA, G. e BESSONE, M., Utet, Torino, 1987, pp. 6 ss.

BALDASSARRE, A.: voce "Diritti sociali", in *Enc. Giur. Treccani*, vol. XI, 1989, Roma, pp. 772 ss.

BARBA, V.: "Persone con disabilità e capacità. Art. 12 della Convenzione sui diritti delle Persone con Disabilità e diritto civile italiano", *Rass. dir. civ.*, 2021, pp. 419 ss.

BARBA, V.: "La protección de las personas con discapacidad en el derecho civil italiano a la luz del art. 12 de la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad", *Revista cubana de derecho*, 2021, n. 1, pp. 274 ss.

BARONE, G. - VECCHIO, G.: *Il diritto all'istruzione come «diritto sociale». Oltre il paradigma economicistico*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2012.

BELLATALLA, L.: *Il mio Dewey. Riflessioni sull'eredità deweyana*, Anicia, Roma, 2016.

BENVENUTI, M.: voce "Diritti sociali", nel *Digesto, Disc. pubbl., Agg.*, Utet, Torino, 2012, pp. 220 ss.

BERGONZINI, C.: *Con la Costituzione sul banco. Istruzioni per l'uso della Costituzione nelle scuole*, FrancoAngeli, Milano, 2020.

BIAGI, M. - SALOMONE, R.: "L'Europa sociale e il diritto al lavoro: il ruolo della «European Social Charter»", *Lav. nella giur.*, 2000, pp. 414 ss.

BIANCA, C.M.: "La legge italiana conosce solo figli", *Riv. dir. civ.*, 2013, pp. 1 ss.

BIANCA, C.M.: *Istituzioni di diritto privato*, Milano, Giuffrè, 2014.

BIANCA, M. (a cura di): *The best interest of the child*, Sapienza Università, Roma, 2021.

BOBBIO, N.: *Letà dei diritti*, Einaudi, Torino, 1990.

CALABRÒ, M. - TUCCILLO, S.: "Diritto all'istruzione e *social diversity* in Italia nel periodo pandemico", *Ambientediritto.it*, 2022, XXII, pp. 243 ss.

CARAPEZZA FIGLIA, G. - FREZZA, G. - VIRGADAMO, P. (a cura di): «*La personalità umana nell'ordinamento giuridico*» di Pietro Perlingieri, *cinquant'anni dopo*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2023.

CASADEI, T.: *I diritti sociali. Un percorso filosofico-giuridico*, Firenze University Press, 2012.

CASADEI, T. (a cura di): *Diritti umani e soggetti vulnerabili. Violazioni, trasformazioni, aporie*, Giappichelli, Torino, 2012.

CASELLI, P., "Le emanazioni dell'Unione Europea sull'ECEC: dal Libro Verde del 1993 alla Strategia «Europa 2020»", in SILVA, C. (a cura di): *Educazione e cura dell'infanzia nell'Unione Europea*, ETS, Pisa, 2016, pp. 95 ss.

CENDON, P.: *I diritti dei più fragili. Storie per curare e riparare i danni esistenziali*, Rizzoli, Milano, 2018.

CERATO, M. – TURLON, F. (a cura di): *Scuola famiglia e minori. Profili normativi e psicologici*, Pacini, Pisa, 2018.

CHIUSAROLI, D.: "L'alleanza co-educativa tra scuola e famiglia per un sistema inclusivo", in ZAPPATERRA, T. – FANTOZZI, D. – SANNIPOLI, M. (a cura di): *Formare insegnanti ed educatori inclusivi. I curricoli formativi per la disabilità nello scenario attuale*, in *Annali online della didattica e della formazione docente*, v. 15, n. 25, 2023, pp. 132 ss.

COCCONI, M.: "Il compimento del cantiere della c.d. Buona scuola", *Giornale di diritto amministrativo*, 2017, pp. 461 ss.

COCCONI, M.: "La giurisprudenza sulla scuola", *Giornale di diritto amministrativo*, 2018, pp. 528 ss.

CORDIANO, A.: "Disabilità e intersezionalità, rileggendo la Convenzione di New York sui diritti delle persone disabili", *Fam. e dir.*, 2024, pp. 293 ss.

CORDIANO, A.: "Minori in condizione di disagio o di particolare vulnerabilità", in CORDIANO, A. E SENIGAGLIA, R. (a cura di): *Diritto civile minorile*, 2^a ed., Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2024, pp. 263 ss.

CORSO, S.: "Diritto all'educazione e all'istruzione del bambino con disabilità e strumenti di tutela. Il Piano educativo individualizzato (PEI)", *Pampaedia (Bollettino As.Pe.I.)*, 2021, n. 191, pp. 56 ss.

CORSO, S.: "Sui diritti della persona minore di età nella scuola. Il ruolo dell'educazione inclusiva", *Pampaedia (Bollettino As.Pe.I.)*, 2022, n. 193, pp. 55 ss.

CROCETTA, C.: "Il diritto all'istruzione e all'integrazione dei minori disabili a scuola: diritto effettivo o «paper right»?", in CERATO, M. – TURLON, F. (a cura di), *Scuola famiglia e minori. Profili normativi e psicologici*, Pacini, Pisa, 2018, pp. 32 ss.

DEWEY, J.: *Democracy and education*, 1916, Macmillan, New York.

DE FALCO, M.: "Ragionando attorno alla legge delega in materia di disabilità: una prospettiva giuslavoristica", *Resp. civ. e prev.*, 2022, pp. 1738 ss.

DIOTALLEVI, L.: "La giurisdizione sui diritti "fondamentali" alla luce dell'evoluzione normativa e giurisprudenziale in tema di processo amministrativo", *Giur. cost.*, 2015, pp. 275 ss.

DI ROSA, G.: "I termini giuridici della funzione educativa nell'attuale quadro delle relazioni tra genitori e figli", *Actualidad Jurídica Iberoamericana*, 2022, pp. 806 ss.

DOGLIOTTI, M.: "I diritti del minore e la convenzione dell'ONU", *Dir. fam. e pers.*, 1992, pp. 301 ss.

FOCARELLI, C.: "La Convenzione di New York sui diritti del fanciullo e il concetto di «best interests of the child»", *Riv. dir. int.*, 2010, pp. 981 ss.

FRANZONI, M.: "La responsabilità civile una lunga storia ancora da scrivere", *Contr. e impr.*, 2021, pp. 1103 ss.

FUSARO, AR.: *L'atto patrimoniale della persona vulnerabile*, Jovene, Napoli, 2019.

GALLI, L.: "Diritti fondamentali e giudice amministrativo: uno sguardo oltre confine", *Dir. proc. amm.*, 2018, pp. 978 ss.

GIARDINA, F.: *La condizione giuridica del minore*, Jovene, Napoli, 1984.

GIOLO, O. – PASTORE, B. (a cura di): *Vulnerabilità. Analisi multidisciplinare di un concetto*, Carocci, Roma, 2018.

GIOVA, S.: "Minori in condizione di particolare vulnerabilità", *Riv. giur. Mol. Sannio*, 2022, n. 3, pp. 167 ss.

GRONDONA, M.: *La responsabilità civile tra libertà individuale e responsabilità sociale. Contributo al dibattito sui «risarcimenti punitivi»*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2017.

IRTI, C.: "Persona minore di età e libertà di autodeterminazione", *Giust. civ.*, 2019, pp. 617 ss.

LENTI, L.: "L'intervento sociale pubblico per la famiglia: note introduttive", in Id. (a cura di): *Tutela civile del minore e diritto sociale della famiglia*, nel *Trattato di diritto di famiglia*, diretto da P. ZATTI, 2^a ed., Giuffrè, Milano, 2011, pp. 677 ss.

LORUBBIO, V. – BERNARDINI, M.G. (a cura di), *Diritti umani e condizioni di vulnerabilità*, Erickson, Trento, 2023.

LOSANA, C.: "Il diritto all'educazione nel sistema europeo", *Minori giustizia*, 2012, fasc. 3, pp. 75 ss.

LOTTINI, M.: "Scuola e disabilità. I riflessi della sentenza 80 del 2010 della Corte costituzionale sulla giurisprudenza del giudice amministrativo", *Foro amm. TAR*, 2011, pp. 2403 ss.

MACCABIANI, N.: "La multidimensionalità sociale del diritto all'istruzione nella giurisprudenza delle Corti europee e della Corte costituzionale italiana", *Forum di Quaderni costituzionali*, 2015, fasc. 6, pp. 1 ss.

MALOMO, A.: *Responsabilità civile e funzione punitiva*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2017.

MANTOVANI, M.: *Lo stato di figlio. Artt. 231 -249*, nel *Commentario Schlesinger*, Giuffrè, Milano, 2022.

MARESCOTTI, E. – THIENE, A. (a cura di): *La relazione tra Scuola e Famiglia nel segno del superiore interesse del minore. La responsabilità genitoriale tra diritti e doveri, sostegno e formazione alla genitorialità, interazioni con le istituzioni educative*, in *Annali online della didattica e della formazione docente*, vol. 10, n. 15-16, 2018.

MARTINELLI, E.: "Una sentenza sul crocifisso: verso un nuovo modello di laicità?", *Nuova giur. civ. comm.*, 2022, I, pp. 121 ss.

MASONI, R.: "Le rinnovate funzioni tutelari del terzo millennio", *Dir. fam. e pers.*, 2020, pp. 329 ss.

MAZZIOTTI DI CELSO, M.: voce "Diritto. VII – Diritti soggettivi: e) Diritti sociali", in *Enc. del dir.*, XII, Giuffrè, Milano, 1964, pp. 802 ss.

MILAN, G.: "L'«intercultura interna» come dimora antropologica e sfida pedagogica", *Studium Educationis*, 2016, XVII, n. 1, pp. 11 ss.

MONTANI, R.: "Introduzione", in PERTILE, G.: *Giulia verso la vita indipendente*, Cleup, Padova, 2015.

MONTANI, R.: "Essere grandi come i piccoli", in CALDIN R. (a cura di): *Emarginazione, povertà e giustizia sociale*, Cleup, Padova, 2012.

MONTANI, R.: "Fare il "possibile"", in CALDIN, R. e FRISO, V. (a cura di): *Pensare, Fare, Diffondere Cultura Inclusiva*, Padova University press, 2012.

NATOLI, U.: "La protezione dei diritti dell'uomo e la Carta Sociale Europea", *Dem. e dir.*, 1967, I, pp. 56 ss., e *Rev. dr. contemp.*, 1968, pp. I ss., ora in *Diritti fondamentali e categorie generali. Scritti di Ugo Natoli*, Giuffrè, Milano, 1993, pp. 397 ss.

NETTESHEIM, M.: "Das Grundrecht auf Unterstützung und Förderung der jugendlichen Persönlichkeitsentwicklung", *Juristen Zeitung*, 11, 2022, pp. 525 ss.

PACE, A.: "Diritti degli handicappati e inadempienze della pubblica amministrazione", *Giust. civ.*, 1980, I, pp. 1995 ss.

PALMERI, G.: *Diritti senza poteri. La condizione giuridica dei minori*, Jovene, Napoli, 1994.

PANIZZA, S.: "La reintroduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica da parte della legge n. 92/2019, con a fondamento la conoscenza della Costituzione. Tra buone intenzioni e false partenze", *dirittifondamentali.it*, 2019, fasc. 2.

PANIZZA, S.: "Le Linee guida ministeriali per l'insegnamento dell'educazione civica a partire dall'anno scolastico 2020/2021", *dirittifondamentali.it*, 2020, fasc. 2.

PARIOTTI, E.: *I diritti umani. Concetto, teoria, evoluzione*, Cedam, Padova, 2013.

PARIOTTI, E.: "Vulnerabilità ontologica e linguaggio dei diritti", *Ars interpretandi*, 2019, fasc. 2, pp. 155 ss.

PASTORE, B.: *Semantica della vulnerabilità, soggetto, cultura giuridica*, Giappichelli, Torino, 2021.

PERLINGIERI, P.: *La personalità umana nell'ordinamento giuridico*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 1972.

PERLINGIERI, P.: "I diritti del singolo quale appartenente al gruppo familiare", *Rass. dir. civ.*, 1982, pp. 72 ss., ora in *Id.*, *La persona e i suoi diritti. Problemi del diritto civile*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2005, pp. 425 ss.

PERLINGIERI, P.: "La libertà di educazione", *Rass. dir. civ.*, 1987, pp. 674 ss., ora in ID., *La persona e i suoi diritti. Problemi del diritto civile*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2005, pp. 205 ss.

PERLINGIERI, P.: "Diritto allo studio uguale per tutti. A margine della sentenza n. 454 del 1994 della Corte costituzionale", *Rass. dir. civ.*, 1995, pp. 386 ss., ora in ID., *La persona e i suoi diritti. Problemi del diritto civile*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2005, pp. 547 ss.

PERLINGIERI, P.: *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-europeo delle fonti*, 4ª ed., Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2020.

PERUGINO, L. - PIEROTTI, S.: "Linee di indirizzo per la valutazione medico-legale dei disturbi specifici dell'apprendimento (DSAP) nel minore in ambito assistenziale sociale", *Riv. it. med. leg.*, 2021, pp. 31 ss.

PICCINNI, M.: *Il consenso al trattamento medico del minore*, Cedam, Padova, 2007.

PICCINNI, M.: "Gli adulti privi in tutto o in parte di autonomia", in MAZZONI, C.M. e PICCINNI, M.: *La persona fisica*, nel *Trattato Iudica - Zatti*, Giuffrè, Milano, 2016, pp. 471 ss.

PLAIA, A.: "Il TAR Sicilia e il TAR Toscana smentiscono il «revirement» delle Sezioni Unite e ribadiscono la giurisdizione amministrativa in tema di diritto al sostegno scolastico del disabile", *Dir. civ. cont.*, 17 dicembre 2014.

POTOTSCHNIG, U.: voce "Istruzione (diritto alla)", in *Enc. del dir.*, XXIII, Giuffrè, Milano, 1973, pp. 96 ss.

POGGI, A. nel *Commentario alla Costituzione*, a cura di BIFULCO, R., CELOTTO A. e OLIVETTI, M., Utet, Torino, 2006, agg. 2024 in *OneLegale*, sub art. 34 Cost.

QUADRATO, M.E.: *Il soggetto disabile tra capacità e discriminazione. L'illusione della normalità*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2022.

RAMAJOLI, M.: "Sui molteplici criteri di riparto della giurisdizione in materia di servizi di sostegno scolastico alle persone con disabilità", *Dir. proc. amm.*, 2020, pp. 275 ss.

RODOTÀ, S.: *Il problema della responsabilità civile*, Giuffrè, Milano, 1964.

ROSSI, E. – ADDIS, P. - BIONDI DAL MONTE, F.: "La libertà di insegnamento e il diritto all'istruzione nella Costituzione italiana", *Osservatorio AIC*, 2016, fasc. 1.

ROTONDO, V.: "Símbolos religiosos y escuela pública. La razonable composición de intereses del Tribunal de casación italiano", *Actualidad Jurídica Iberoamericana*, 2024, pp. 206 ss.

SALVI, C.: *La responsabilità civile*, 3ª ed., nel *Trattato Iudica - Zatti*, Giuffrè, Milano, 2019, pp. 313 ss.

SANDULLI, A.: "Aspetti giuspubblicistici della posizione dei minori", in AA.VV., *Diritto di famiglia. Raccolta di scritti di colleghi della facoltà giuridica di Roma e di allievi in onore di Rosario Nicolò*, Giuffrè, Milano, 1982, pp. 283 ss.

SAULLE, M.R.: "Diritti umani, familiari e sociali: principi giuridici fondamentali", *Dir. fam. e pers.*, 1995, pp. 1117 ss.

SAULLE, M.R.: *Minori, bioetica e norme standard nel diritto internazionale*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 1995.

SAULLE, M.R.: voce "Norme standard", in *Enc. del dir.*, agg. II, 1998, Giuffrè, Milano, pp. 591 ss.

SAULLE, M.R.: *Lezioni di organizzazione internazionale*, II, *Le organizzazioni internazionali e i diritti umani*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2003.

SCOCA, F.G.: "Osservazioni eccentriche, forse stravaganti, sul processo amministrativo", *Dir. proc. amm.*, 2015, pp. 847 ss.

SCORRETTI, C.: "Il cambiamento in atto nello stato assistenziale. Aspetti medico-legali", *Riv. it. med. leg.*, 1999, pp. 815 ss.

SENIGAGLIA, R.: *Status filiationis e dimensione relazionale dei rapporti di famiglia*, Jovene, Napoli, 2013.

SENIGAGLIA, R.: "La semantica giuridica della responsabilità genitoriale", in MARESCOTTI, E. – THIENE, A. (a cura di): *La relazione tra Scuola e Famiglia nel segno del superiore interesse del minore*, vol. 10, n. 15-16, 2018, pp. 6 ss.

SENIGAGLIA, R. (a cura di): *Autodeterminazione e minore età. Itinerari di diritti minorile*, Pacini, Pisa, 2019.

SERRAO, E.: "I diritti del minore con disabilità", *Giur. merito*, 2012, pp. 757 ss.

SILVA, C. (a cura di): *Educazione e cura dell'infanzia nell'Unione Europea*, ETS, Pisa, 2016.

STANZIONE, P.: voce "Minori (condizione giuridica dei)", in *Enc. del dir.*, Annali IV, Giuffrè, Milano, 2011, pp. 725 ss.

THIENE, G. (a cura di): *La peste Covid-19: non solo un problema scientifico e sanitario*, Accademia Olimpica Vicenza, 2022.

THIENE, A. – MARESCOTTI, E. (a cura di), *La scuola al tempo dei social network*, in *Annali online della didattica e della formazione docente*, v. 9, n. 13, 2017.

THIENE, A.: "Riservatezza e autodeterminazione del minore nelle scelte esistenziali", *Fam. e dir.*, 2017, pp. 172 ss.

THIENE, A.: "La Grammatica dei diritti dei bambini e dei genitori nel pensiero di Gianni Rodari", in BENETTON, M. (a cura di): *Il cielo è di tutti la terra è di tutti. Gianni Rodari, l'educazione e i diritti dell'infanzia*, 2020, ETS, Pisa, pp. 93 ss.

THIENE, A.: "La salute dei bambini tra diritto e medicina", in ZACCHELLO, F., PERILONGO, G. e SILVANO, G. (a cura di): *La pediatria a Padova. Una storia secolare*, Laterza, Roma-Bari, 2021, pp. 189 ss.

THIENE, A.: "Dalla parte delle famiglie per un diritto minorile gentile", *Dir. fam. e pers.*, 2023, pp. 1315 ss.

THIENE, A.: *Il sostegno alla genitorialità. La sfida europea per la protezione dei legami familiari*, Giappichelli, Torino, 2025;

TOGNETTI, G.: "I servizi educativi per l'infanzia", in SILVA, C. (a cura di): *Educazione e cura dell'infanzia nell'Unione Europea*, ETS, Pisa, 2016, pp. 281 ss.

ULIVIERI, S. et al. (a cura di): *Scuola Democrazia Educazione. Formare ad una nuova società della conoscenza e della solidarietà*, Pensa multimedia, Lecce, 2018.

VALLE, L. - VITAGLIANO, C.: "Il diritto all'inclusione e il diritto alla non discriminazione in ambito scolastico, il loro riconoscimento e le responsabilità in caso di mancata o incompleta attuazione", *www.rivistafamilia.it*, 13 novembre 2024.

VENCHIARUTTI, A.: "I diritti delle persone disabili", in CANESTRARI, S. et al. (a cura di): *Il governo del corpo*, nel *Trattato di biodiritto* diretto da RODOTÀ, S. e ZATTI, P., I, Giuffrè, Milano, 2011, pp. 173 ss.

VENCHIARUTTI, A.: "La Convenzione di New York e l'esercizio della capacità legale da parte delle persone con disabilità", in AA.Vv., *Liber Amicorum per Paolo Zatti*, Jovene, Napoli, 2023, pp. 1371 ss.

ZANETTI, G.: *Filosofia della vulnerabilità. Percezione, discriminazione, diritto*, Carocci, Roma, 2019.

ZAPPATERRA, T.: "Il diritto all'istruzione e alla formazione dei bambini con DSA", in BASTIANONI, P. (a cura di): *Tutela, diritti e protezione dei minori. Una lettura psico-socio-giuridica*, Junior, Bergamo, 2021, pp. 423 ss.

ZAPPATERRA, T.: *Progettare attività didattiche inclusive. Strumenti, tecnologie e ambienti formativi universali*, Guerini e associati, Milano, 2022.

ZAPPATERRA, T. – FANTOZZI, D. – SANNIPOLI, M. (a cura di): *Formare insegnanti ed educatori inclusivi. I curricoli formativi per la disabilità nello scenario attuale*, in *Annali online della didattica e della formazione docente*, v. 15, n. 25, 2023.

ZATTI, P.: "*Familia, familiae* - declinazioni di un'idea. I. La privatizzazione del diritto di famiglia", *Familia*, 2002, pp. 9 ss.

ZATTI, P.: "Tradizione e innovazione nel diritto di famiglia", in FERRANDO, G., FORTINO, M. e RUSCELLO, F. (a cura di): *Famiglia e matrimonio*, I, nel *Trattato di diritto di famiglia*, diretto da ZATTI, P., 2^a ed., Giuffrè, Milano, 2011, pp. 3 ss.

